SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 25 giugno 1996** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

96A2484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1996, n. 328.

Regolamento concernente l'omologazione delle apparecchiature riceventi utilizzate per il servizio pubblico di radioavviso personale nazionale ed internazionale alfanumerico (EUROMESSAGE).

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'allegato 11 del regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 maggio 1992, n. 314, che riporta la procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1992, n. 43, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sul servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle norme che disciplinano il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Visto il parere circostanziato emesso dalla Commissione CEE comunicato da Italrap in data 28 marzo 1995;

Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/96867/4313DL/CR del 4 aprile 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e scopo della regola tecnica

1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le caratteristiche tecniche e funzionali minime cui devono soddisfare le apparecchiature riceventi utilizzate per il servizio pubblico di radioavviso personale nazionale ed internazionale alfanumerico (EUROMESSAGE) in grado di ricevere messaggi fino ad un massimo di 80 caratteri ed operante sulla frequenza di 466,075 MHz, al fine del rilascio del certificato di conformità e di quello di omologazione.

Art. 2.

Impiego dei ricevitori

1. Le apparecchiature riceventi in oggetto devono essere in grado di operare correttamente in tutte le reti in cui è attivo il servizio EUROMESSAGE.

Art. 3.

Caratteristiche generali della rete

1. Il sistema di radioavviso personale deve operare sulla frequenza di 466,075 MHz ± 50 Hz e la larghezza del canale deve essere pari a 25 kHz. L'offset di frequenza è fissato al valore di ± 800 Hz. La modulazione impiegata è di tipo FSK-NRZ con deviazione di frequenza pari a ± 4.5 kHz. La velocità di trasmissione sul canale radio è pari a 1200 ± 10 bit/s.

Art. 4.

Codice radio

1. Il codice radio utilizzato è il POCSAG (CCIR RPC1). La descrizione del codice è riportata nell'art. 25.

Art. 5.

Identificativo radio

1. La gestione degli identificativi radio dei ricevitori (RIC), univoci nell'ambito della rete internazionale EUROMESSAGE, è effettuata dal gruppo di coordinamento del *memorandum* di intesa relativo a tale servizio, che li assegna ai firmatari dell'accordo. Attualmente all'Italia sono stati assegnati i RIC compresi nell'intervallo 200.000 - 299.999. La gestione di tali RIC è effettuata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Struttura del ricevitore

1. Il ricevitore deve essere contenuto in una singola unità adatta alla sua agevole utilizzazione come apparato personale. L'accesso ai circuiti del ricevitore non deve essere consentito all'utenza.

Art. 7.

Codice di identificazione

1. Il decodificatore deve essere adattabile ad uno qualunque dei numeri di codice previsti di cui all'art. 25. Il costruttore deve fornire indicazioni sulla modalità di programmazione del codice del ricevitore. L'identificativo radio (RIC) del ricevitore deve essere assegnato dal gestore del servizio. Le funzioni assegnate ai quattro indirizzi dell'identificativo radio utilizzato per le chiamate individuali devono essere programmate come indicato nell'art. 25. Le funzioni assegnate agli indirizzi di identificativi radio da utilizzare per chiamate non individuali, devono essere concordate con il gestore del servizio.

Art. 8.

Tensione di alimentazione

1. La tensione nominale di alimentazione deve essere dichiarata dal costruttore ed ottenuta con una batteria ricaricabile o non ricaricabile, facilmente reperibile in commercio. La sostituzione della batteria deve risultare agevole. L'autonomia delle batterie deve intendersi stabilita nella condizione di sistema in funzionamento continuo con ricevitore acceso per 8 ore al giorno e per 5 giorni alla settimana e con ricezione di una chiamata giornaliera. Deve essere prevista una indicazione dello stato delle batterie. Tale indicazione deve permettere all'utente di controllare se le batterie sono in grado di fornire sufficiente tensione per il funzionamento del ricevitore.

Art. 9.

Visualizzazione del messaggio

1. I ricevitori devono essere in grado di visualizzare almeno la serie di caratteri indicati nella tabella 1 (nel caso di ricevitori alfanumerici) e nella tabella 2 (nel caso di ricevitori numerici). In aggiunta, nel caso alfanumerico, può altresì essere possibile utilizzare altri set di caratteri. I predetti caratteri vengono trasmessi secondo le modalità proprie del codice POCSAG.

2. Qualora il messaggio sia più lungo del numero di caratteri visualizzabili, il ricevitore deve darne una chiara indicazione ottica; a tale scopo deve essere disponibile un comando per il richiamo degli ulteriori caratteri.

Art. 10.

Condizioni ambientali e di alimentazione di prova

1. Le prove devono essere effettuate nelle condizioni normali di prova e, ove esplicitamente richiesto, anche nelle condizioni estreme di prova. Durante le prove l'apparecchio deve essere correttamente alimentato. Durante le prove la sorgente di alimentazione dovrà essere sostituita da una sorgente di riferimento capace di produrre le tensioni di prova normali ed estreme. La sorgente deve avere impedenza interna sufficientemente bassa, tale da non influenzare le prove e deve essere applicata il più vicino possibile ai terminali della batteria. Durante le prove la tensione di alimentazione deve essere costante con una tolleranza di ± 3% rispetto alla tensione applicata all'inizio di ciascuna prova.

Art. 11.

Condizioni normali ed estreme di prova

1. Si intendono per condizioni normali di temperatura e di umidità quelle corrispondenti a qualunque combinazione dei valori compresi nei limiti seguenti:

a) temperatura da + 15° a + 35°;

b) umidità relativa dal 20% al 75%.

2. In condizioni normali di prova l'alimentazione deve essere quella nominale del ricevitore.

3. Le prove in condizioni estreme di temperatura devono essere effettuate in corrispondenza ai limiti di temperatura di — 10° e + 55°, con le modalità descritte nel successivo art. 12.

4. I valori di tensione inferiori per ricevitori che usano batterie non ricaricabili sono i seguenti:

a) tipo Leclanché 0,85 volte la tensione nominale;

b) tipo al mercurio 0,9 volte la tensione nominale;

c) sono consentiti anche altri valori che devono però essere espressamente dichiarati dal costruttore.

Art. 12.

Esecuzione delle prove in condizioni estreme

1. Prima di eseguire le misure è necessario verificare che il ricevitore sistemato nella camera climatica abbia raggiunto l'equilibrio termico. L'apparecchio non deve essere alimentato fino a quando non si stabilisca l'equilibrio termico. Qualora non sia possibile verificare per mezzo di una misura il raggiungimento dell'equilibrio termico, è possibile assumere, come periodo necessario allo stabilirsi di detto equilibrio, un intervallo di almeno un'ora. Onde evitare di incorrere in fenomeni di condensazione eccessiva, si deve avere cura di scegliere convenientemente l'ordine di svolgimento delle prove, nonché la regolazione del tasso di umidità nella camera climatica.

2. Prima di iniziare le prove alle temperature superiori, l'apparecchio deve essere acceso per un minuto.

3. Prima di iniziare le prove alle temperature inferiori, l'apparecchio deve essere acceso per un minuto.

Art. 13.

Disposizioni relative ai segnali di prova applicati al ricevitore per mezzo di un dispositivo di accoppiamento o di un'antenna di prova.

1. I generatori dei segnali di prova devono essere collegati al ricevitore per mezzo di un dispositivo di accoppiamento o di un'antenna di prova in modo tale che l'impedenza presentata al dispositivo di accoppiamento o all'antenna di prova sia di 50 ohm. Questa condizione deve essere soddisfatta sia che si abbia un solo segnale di prova, sia nel caso in cui si abbiano più segnali applicati contemporaneamente al ricevitore. Si deve aver cura di rendere trascurabili gli effetti di un qualsiasi prodotto di intermodulazione e del rumore, aventi origine nei generatori dei segnali di prova.

Art. 14.

Segnale codificato di prova

1. Il segnale codificato di prova deve essere costituito da una successione di segnali di codice, separati l'uno dall'altro da un adeguato intervallo. Nel caso di messaggio solo tono questo è costituito da un preambolo seguito da un blocco contenente l'indirizzo del ricevitore. Il messaggio alfanumerico sarà invece costituito da un preambolo e da un blocco contenente l'indirizzo del ricevitore seguito da un messaggio di 80 caratteri.

Art. 15.

Dispositivo di accoppiamento

1. Il dispositivo di accoppiamento deve presentare una uscita a radiofrequenza con impedenza di 50 ohm in corrispondenza di qualunque frequenza di funzionamento dell'apparecchio. Il dispositivo di accoppiamento può essere realizzato mediante una linea di trasmissione a piani conduttori paralleli, costituita da un piano di terra e da un conduttore di larghezza L fissato ad una altezza costante h sopra il piano di terra mediante supporti in plastica.

2. Per una impedenza di 50 ohm il valore del rapporto W/h è di 4,95 ed in tal caso la larghezza del piano di terra deve essere almeno pari a $3L$ per evitare effetti parassiti e per ottenere una impedenza costante.

3. Per rendere possibile il collegamento alla linea di trasmissione suddetta, entrambe le estremità della linea stessa devono essere rastremate e la distanza h dal piano di terra è ridotta in modo tale da mantenere costante il rapporto L/h.

4. Prese coassiali sono connesse alla linea alle estremità rastremate. Una estremità della linea deve essere adattata ad un carico resistivo e l'altra estremità chiusa da un'impedenza di 50 ohm.

5. Il rapporto d'onda stazionaria deve essere inferiore a 1,2 per tutte le frequenze di misura.

6. Nel caso di linea di trasmissione con impedenza diversa da 50 ohm, alle sue estremità dovranno essere posti dispositivi di adattamento a 50 ohm.

7. Si deve aver cura che gli strumenti di misura e qualsiasi oggetto riflettente non perturbino il campo elettromagnetico nella linea.

8. Un piccolo foro può essere praticato al centro del piano di terra per consentire il collegamento con i circuiti in bassa frequenza. L'apparecchio in prova dovrà essere posto in una zona di campo uniforme sopra un supporto isolante di altezza tale che il funzionamento dell'apparecchio non sia disturbato.

Art. 16.

Posto di misura e disposizioni generali per le misure di campi irradiati

1. Il posto di misura deve essere situato su di una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si disponga di una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. L'apparecchio da sottoporre a misure deve essere collocato al centro di tale zona su un supporto non conduttore, in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, ad un metro e mezzo di altezza dal suolo. L'area impegnata per le misure deve essere abbastanza estesa, in modo tale da consentire l'erezione di una antenna di prova ad una distanza dall'apparato almeno uguale a 3 metri. Devono inoltre essere prese opportune precauzioni onde evitare che le riflessioni da oggetti vicini all'area di misura e sul suolo possano perturbare i risultati delle misure. Una guida all'impiego di un posto di misura per le misure con campi irradiati è riportata nell'art. 24.

2. Nel caso in cui si intenda effettuare la misura simulando l'effetto del corpo umano è necessario utilizzare un simulatore costituito da un contenitore di forma cilindrica delle seguenti dimensioni:

a) altezza: 1700 + 100 mm;

b) diametro interno: 300 + 5 mm;

c) spessore della parete: 5 + 0,5 mm.

3. Il suddetto contenitore deve essere riempito con una soluzione salina (NaCl) di concentrazione pari a 1,49 grammi per litro di acqua distillata.

4. L'antenna di prova è utilizzata come antenna emittente per la verifica delle caratteristiche del ricevitore oppure come antenna ricevente nella misura delle irradiazioni parassite. Questa antenna deve essere montata su un supporto che le consenta di essere utilizzata sia in polarizzazione orizzontale che in polarizzazione verticale, rendendo altresì possibile la regolazione dell'altezza dal suo centro fra 1 m e 4 m dal suolo. È preferibile utilizzare una antenna di prova dotata di forte direttività. La lunghezza dell'antenna di prova nella direzione in cui viene effettuata la misura non deve superare il 20% della distanza fra l'antenna stessa e l'apparecchio. L'antenna di prova è normalmente collegata ad un generatore di segnali. Per le misure di irradiazione il generatore di segnali è sostituito da un ricevitore di misura in grado di essere sintonizzato su una qualunque delle frequenze sotto esame ed adatto a misurare con precisione il livello relativo dei segnali applicati al suo ingresso. L'antenna di sostituzione deve essere un dipolo a mezza onda, accordato sulla frequenza di misura, oppure un'antenna più corta, tarata rispetto al dipolo a mezza onda. Il centro di questa antenna deve coincidere con il punto di riferimento dell'apparecchio in prova che essa sostituisce. Questo punto di riferimento deve coincidere con il centro del volume occupato dall'apparecchio in prova quando la sua antenna è montata internamente o con il punto nel quale un'antenna esterna è connessa all'apparecchio. La distanza fra l'estremità più bassa del dipolo ed il suolo deve essere almeno di 30 centimetri. L'area destinata alle operazioni di misura deve essere costituita da una sala di laboratorio avente approssimativamente dimensioni di 6 × 7 metri ed una altezza di almeno 2,7 metri. La sala non deve contenere, per quanto possibile, oggetti riflettenti al di fuori delle pareti, del pavimento e del soffitto, eccezion fatta, ovviamente, per le attrezzature destinate all'esecuzione delle misure e per l'operatore. La dislocazione delle apparecchiature nell'area di misura è indicata, in linea di massima, nella fig. 1. Le riflessioni prodotte sulla parete che si trova dietro l'apparecchio in prova devono essere attenuate da materiale assorbente posto davanti alla parete stessa. L'antenna di prova deve essere dotata di un diedro riflettente per ridurre gli effetti delle riflessioni sulla parete opposta, come pure sul soffitto e sul pavimento nel caso di misura con polarizzazione orizzontale. Inoltre tale diedro riduce gli effetti delle riflessioni sulle pareti laterali nel caso di polarizzazione verticale. Per motivi di ordine pratico è opportuno ricorrere ad una antenna di lunghezza costante al posto dell'antenna a $\lambda/2$ indicata nella fig. 1, da utilizzare a frequenze corrispondenti a lunghezza d'onda compresa tra $\lambda/4$ e $\lambda/2$, purché la sensibilità del ricevitore di misura sia sufficiente. Anche la distanza dell'antenna suddetta dal vertice del diedro può essere variata. Per evitare errori dovuti all'approssimarsi di situazioni che producono l'annullamento del segnale a causa di combinazioni tra segnale diretto e riflesso, l'antenna di sostituzione può essere spostata di $\pm$ 10 centimetri lungo la direzione dell'antenna di misura e nelle altre due direzioni perpendicolari. Qualora tali spostamenti producano una variazione del segnale superiore a $\pm$ 2 dB, l'apparecchio in prova deve essere opportunamente spostato onde far rientrare tale variazione entro il limite di $\pm$ 2 dB.

Art. 17.

Sensibilità del ricevitore:
definizione, metodo di misura e limiti

1. Per sensibilità del ricevitore si intende il livello minimo di campo elettromagnetico, alla frequenza nominale del ricevitore, modulato con il segnale codificato di prova, che provoca la corretta ricezione della chiamata nell'80% dei casi.

2. Nel posto di misura specificato nell'art. 16 l'antenna di prova deve essere alimentata con il segnale non modulato alla frequenza nominale di ricezione ed il ricevitore di misura connesso all'antenna di sostituzione deve essere sintonizzato su detta frequenza. L'antenna di sostituzione deve essere orientata per polarizzazione verticale ed alzata o abbassata nel campo di regolazione previsto per ottenere il massimo segnale. L'antenna di prova deve essere ruotata per 360° fino a che non sia ricevuto il segnale massimo. Il ricevitore in prova deve essere collocato nel posto di misura, in luogo dell'antenna di sostituzione e del ricevitore di misura e deve essere disposto verticalmente in modo tale che l'asse dell'apparecchio, che nella posizione normale di funzionamento (definita dal costruttore), è il più vicino alla verticale, sia perpendicolare al suolo. La sensibilità di riferimento, espressa come intensità del campo elettromagnetico, è misurata con la parte frontale del ricevitore orientata verso l'antenna. Tale posizione è anche quella di partenza per la misura della sensibilità media su 8 posizioni descritta nel seguito. All'antenna di prova viene quindi applicato il segnale fornito dal generatore di prova, con frequenza uguale alla frequenza nominale del ricevitore e modulato dal segnale di prova codificato in codice POCSAG secondo seguente codifica:

Tipo di chiamata	Struttura della trama
solo tono	preambolo + blocco contenente l'indirizzo del ricevitore + codice di riempimento
numerica	preambolo + indirizzo del ricevitore + messaggio numerico di 15 cifre
alfanumerica	preambolo + indirizzo + messaggio di 80 caratteri + codice di riempimento

3. Il livello di uscita del generatore di segnale di prova deve essere regolato in modo tale da avere una percentuale di chiamate ricevute con successo (nel caso di messaggio alfanumerico questo deve essere ricevuto senza errori) inferiore al 10%. Il segnale di prova deve essere inviato ripetutamente rilevando ogni volta se la chiamata e a buon fine. Il livello del segnale di prova deve essere aumentato di 1 dB ogni volta che la chiamata non va a buon fine. Si deve procedere in questo modo finché non si riscontrino tre risposte corrette consecutive e si prenda nota del livello del segnale di prova. Tale livello deve essere ridotto di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Il segnale codificato di prova deve essere inviato per 20 volte. In ogni caso, se la risposta non è a buon fine, il livello di prova deve essere aumentato di 1 dB e si prende nota del nuovo valore. Se invece il ricevitore risponde correttamente, il livello del segnale non deve essere cambiato finché non si ottengano tre risposte positive consecutive. In tal caso si deve ridurre il livello del segnale di prova di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Al termine della prova il risultato della misura è il valore medio dei livelli annotati. La misura deve essere ripetuta ruotando il ricevitore di 45° (8 posizioni). La media dei valori rilevati con il ricevitore posto nelle 8 posizioni calcolata con la seguente formula:

$$A8 = 20 \log \frac{8}{\frac{1}{X} + \frac{1}{X} \qquad + \frac{1}{X}}$$

(X = intensità di campo in V/m)
corrisponde al segnale in ingresso all'antenna di prova che genera un valore di campo elettromagnetico pari alla sensibilità del ricevitore. La misura del campo è effettuata sostituendo il ricevitore in prova con l'antenna di sostituzione connessa ad un ricevitore calibrato di misura.

4. La sensibilità è espressa in dB riferiti ad 1 µV/m.

5. La sensibilità del ricevitore, espressa come valore di campo elettromagnetico, non deve essere superiore ai seguenti limiti:

a) per misure in campo libero 29 dB µV/m;

b) per misure con il simulatore del corpo umano 26 dB µV/m.

6. La prova deve essere fatta sia in condizioni normali sia in condizioni estreme.

7. La sensibilità inoltre non deve variare al variare della frequenza del trasmettitore entro 1 kHz.

Art. 18.

Predisposizioni iniziali per le misure di immunità del ricevitore

1. Le misure di immunità del ricevitore, descritte nel seguito, devono essere eseguite ponendo il ricevitore in prova nel dispositivo di accoppiamento. In tali condizioni, si deve determinare il livello del segnale d'ingresso che, alla frequenza nominale di ricezione e modulato con il segnale codificato di prova, produce una percentuale di chiamate a buon fine pari all'80%. La determinazione di tale livello di segnale deve essere effettuata mediante il procedimento iterativo descritto nella misura di sensibilità.

Art. 19.

Protezione sul canale utile: definizione metodo di misura e limiti

1. La protezione sul canale utile è una misura dell'attitudine del ricevitore ad operare con un determinato tasso di chiamate a buon fine in presenza del segnale utile e di un segnale interferente non modulato ed avente la stessa frequenza.

2. Il ricevitore in prova deve essere posto nel dispositivo di accoppiamento. Entrambi i segnali, utile ed interferente, devono essere applicati all'ingresso del dispositivo di accoppiamento secondo le modalità descritte in seguito. Il segnale utile deve essere modulato con segnale codificato di prova. Il segnale interferente deve essere invece non modulato. La frequenza dei due segnali di ingresso è inizialmente per entrambi quella nominale del ricevitore in prova e la misura deve essere ripetuta in corrispondenza ad uno spostamento della frequenza del segnale interferente fino a ± 3000, Hz. Inizialmente viene applicato soltanto il segnale utile ad un livello tale da dare un tasso di chiamate a buon fine pari all'80%. Il livello del segnale utile deve quindi essere aumentato di 3 dB. Successivamente deve essere applicato il segnale interferente ad un livello tale da avere una percentuale di chiamate a buon fine inferiore al 10%. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso ripetutamente osservando ogni volta se il ricevitore risponde correttamente o meno. Il livello del segnale interferente deve essere ridotto di 2 dB ogni volta che non è riscontrata una risposta corretta. La procedura deve essere proseguita finché non si ottengano tre risposte corrette consecutive. Si prende nota del livello del segnale interferente. Il livello del segnale interferente deve quindi essere aumentato di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso 20 volte. In ogni caso, se la risposta non è a buon fine il livello del segnale interferente deve essere diminuito di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Se invece la risposta è a buon fine, il livello del segnale interferente non deve essere modificato finché non si ottengano tre risposte corrette

consecutive. In questo caso il segnale interferente deve essere aumentato di 1 dB e si prende nota del nuovo valore.

3. Il rapporto di protezione sul canale utile è espresso come rapporto in dB fra la media dei livelli misurati di segnale interferente e il livello del segnale utile all'ingresso del ricevitore.

4. Il rapporto di protezione sul canale utile deve essere superiore a −8 dB in condizioni ambientali normali.

Art. 20.

Selettività rispetto al canale adiacente: definizioni metodo di misura e limiti

1. La selettività rispetto al canale adiacente è la misura dell'attitudine del ricevitore ad operare con un determinato tasso di chiamate a buon fine in presenza del segnale utile e di un segnale interferente non modulato ed allocato in uno dei due canali adiacenti.

2. Il ricevitore in prova deve essere posto nel dispositivo di accoppiamento. Entrambi i segnali, utile ed interferente, devono essere applicati all'ingresso del dispositivo di accoppiamento secondo le modalità descritte precedentemente. Il segnale utile deve essere modulato dal segnale codificato di prova e deve avere frequenza pari alla frequenza nominale di ricezione. Il segnale interferente deve essere non modulato e deve avere frequenza pari a quella del canale adiacente superiore. Inizialmente è applicato soltanto il segnale utile ad un livello corrispondente ad una intensità di campo elettromagnetico pari alla sensibilità del ricevitore. Tale livello deve quindi essere aumentato di 3 dB. Successivamente deve essere applicato il segnale interferente ad un livello tale da avere una percentuale di chiamate a buon fine inferiore al 10%. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso ripetutamente osservando ogni volta se la chiamata è a buon fine. Il livello del segnale interferente deve essere ridotto di 2 dB tutte le volte che la chiamata non è a buon fine. Si deve proseguire fino a quando si ottengano tre risposte positive consecutive. A questo punto si deve prendere nota del livello del segnale interferente. Tale livello deve essere aumentato di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso 20 volte. In ogni caso, se la risposta non è corretta, il livello del segnale interferente deve essere diminuito di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Se invece la risposta è corretta, il livello del segnale interferente non deve essere modificato finché non si ottengano tre risposte corrette consecutive. In questo caso il segnale interferente deve essere aumentato di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. La misura deve essere ripetuta con il segnale interferente alla frequenza del canale adiacente inferiore. In entrambi i casi si deve calcolare la media dei valori misurati ed il rapporto in dB tra valore medio ed il livello del segnale utile.

3. Si definisce selettività rispetto al canale adiacente il più basso tra i due rapporti calcolati.

4. La selettività rispetto al canale adiacente non deve essere inferiore a 60 dB condizioni normali.

5. Tali limiti devono inoltre essere verificati al variare della frequenza del generatore del segnale utile entro ± 1 kHz.

Art. 21.

Protezione contro l'intermodulazione: definizione metodo di misura e limiti

1. La protezione contro l'intermodulazione è una misura della attitudine del ricevitore ad impedire la generazione di risposte utili, prodotte dalla ricezione di due o più segnali interferenti di uguale livello ed aventi una determinata relazione di frequenza, uno dei quali sia modulato dal segnale codificato di prova.

2. Il ricevitore in prova deve essere posto nel dispositivo di accoppiamento. Tre generatori A, B e C devono essere collegati al dispositivo di accoppiamento secondo le modalità descritte nelle pagine precedenti. Il segnale del generatore A, alla frequenza nominale del ricevitore, deve essere modulato dal segnale codificato di prova. Il segnale del generatore B deve essere non modulato e la sua frequenza deve essere coincidente con quella del canale adiacente superiore. Il segnale del generatore C deve avere una frequenza distante da quella del generatore A di due volte la larghezza del canale. Inizialmente i generatori B e C devono essere spenti. Il segnale del generatore A, applicato all'ingresso del dispositivo di accoppiamento, deve essere regolato ad un livello corrispondente ad una intensità di campo elettromagnetico pari alla sensibilità del ricevitore e si deve prendere nota di tale valore. Successivamente la frequenza del generatore A deve essere regolata ad un valore che si discosta dalla frequenza nominale del doppio del passo di canalizzazione, in senso positivo o negativo. Nelle successive operazioni effettuate con segnale RF modulato FSK può essere opportuno impiegare la modulazione complementare. I generatori B e C devono essere accesi. I livelli dei generatori B e C devono essere mantenuti uguali e ridotti di pari passo fino ad avere una percentuale di chiamate a buon fine inferiore al 10%. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso ripetutamente osservando ogni volta se la chiamata è a buon fine. I livelli dei generatori B e C devono essere ridotti di 2 dB ogni volta che la chiamata non è a buon fine. La procedura deve essere proseguita finché non si ottengano tre risposte corrette consecutive ed allora si deve prendere nota del livello di segnale. I livelli dei generatori B e C devono quindi essere aumentati di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Il segnale codificato di prova deve essere trasmesso 20 volte. In ogni caso, se la risposta non è a buon fine, i livelli dei due generatori devono essere ridotti di 1 dB e si deve prendere nota del nuovo valore. Se invece la risposta è corretta i livelli dei generatori non devono essere modificati finché non si ottengano tre risposte corrette consecutive.

In questo caso detti livelli devono essere incrementati di 1 dB e si prende nota del nuovo valore.

3. La protezione contro l'intermodulazione è espressa come rapporto in dB tra la media dei valori del livello dei due generatori B e C, rilevati durante la prova, ed il livello del segnale utile corrispondente alla sensibilità del ricevitore. La misura deve essere ripetuta in corrispondenza a scarti di frequenza fino a 4 e 8 volte il valore del passo di canalizzazione. La misura deve essere ripetuta con i generatori B e C operanti alle frequenze dei canali adiacenti inferiori.

4. La protezione contro l'intermodulazione non deve essere inferiore a 50 dB in condizioni ambientali di prova normali.

Art. 22.

Irradiazioni parassite: definizioni metodo di misura e limiti

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 89/336/CEE, adottata in Italia con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, ed al fine dell'efficace gestione dello spettro, devono essere rispettate le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Le irradiazioni parassite sono tutte le irradiazioni del ricevitore, emesse a qualunque frequenza dall'apparecchio o antenna.

3. Il ricevitore in prova deve essere posto nel campo di misura come specificato nelle pagine precedenti. Il ricevitore deve essere alimentato dalla normale sorgente di alimentazione. Le irradiazioni di ogni componente spuria devono essere misurate mediante l'antenna di prova ed il ricevitore di misura. In corrispondenza ad ogni frequenza sulla quale sono rilevate delle irradiazioni il ricevitore in prova deve essere orientato in modo tale che il campo misurato sia massimo e la potenza apparente irradiata su ognuna delle componenti deve essere determinata con il metodo di sostituzione. La misura deve essere ripetuta con l'antenna di misura polarizzata sul piano perpendicolare a quello scelto in precedenza.

4. La potenza di ogni irradiazione parassita nel campo di frequenza fino a 1 GHz non deve essere superiore a 2 nW sia in condizioni ambientali di prova normali, sia in condizioni estreme.

5. Nel campo di frequenze > 1 GHz tale irradiazione parassita non deve essere superiore a 20 nW.

Art. 23.

Precisione delle misure

1. La seguente tabella indica i valori di tolleranza ammessi per ciascuna rispettiva grandezza in misura:

a - Tensione continua + 3%

b - Frequenza radioelettrica + 50 Hz

c - Tensione alle frequenze radioelettriche + 2 dB

d - Intensità di campo alle frequenze radioelettriche + 3dB

e - Potenza della portante a radiofrequenza (potenza apparente irradiata) + 2 dB

f - Potenza a radiofrequenza sul canale adiacente + 3 dB

g - Impedenza dei carichi fittizi, scatole, ecc. + 5%

h - Impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura + 10%

i - Attenuazione degli attenuatori + 0,5 dB

l - Temperatura + 1 °C

m - Umidità + 5%

n - Tempi + 10%

Art. 24.

Guida all'uso di un posto di misura dei campi irradiati

1. Per l'esecuzione di misure con campi irradiati si utilizza il posto di misura descritto nell'art. 16, tenendo presente le precauzioni seguenti:

a) la distanza alla quale è eseguita la misura non è critica e non condiziona i risultati purché non sia inferiore ad un valore pari a $\lambda/2$. Valori di distanza di 3 metri, 5 metri, 10 metri, e 30 metri sono normalmente impiegati;

b) come antenna di prova si possono utilizzare antenne di vario tipo, perché con il metodo di sostituzione gli errori di calibrazione dell'antenna di prova non influenzano i risultati. L'altezza dell'antenna di prova deve poter essere variata da 1 metro a 4 metri per ottenere il massimo valore di irradiazione. Tale regolazione non è necessaria per misura e frequenza inferiore a 100 MHz;

c) a frequenze inferiori a 80 MHz si possono osservare variazioni da una misura all'altra in funzione del tipo di antenna di sostituzione utilizzata. Se si utilizza un dipolo corto, le caratteristiche di questa antenna devono essere indicate insieme ai risultati delle misure;

d) variazioni dei risultati delle misure possono essere causate dai cavi ausiliari. Per assicurare la ripetibilità delle misure, tali cavi devono essere montati verticalmente verso il basso attraverso un foro praticato nel supporto isolante e devono essere equipaggiati, nella parte superiore, di un filtro di blocco a radiofrequenza.

Art. 25.

Descrizione del codice POCSAG

1. I messaggi in codice POCSAG consistono di un preambolo seguito da blocchi di parole in codice; ciascun blocco inizia con una parola codice di sincronismo (SC). Il formato della segnalazione è illustrato in figura 2. La trasmissione cessa quando non ci sono ulteriori chiamate.

2. La trasmissione inizia con un preambolo che ha lo scopo di permettere ai ricevitori di ottenere la sincronizzazione di bit e di predisporre l'acquisizione del sincronismo di parola. Il preambolo è costituito da una sequenza di 576 bit alternati (1010...).

3. Le parole in codice sono trasmesse a blocchi, ciascuno dei quali comprende una parola di sincronismo seguita da otto trame. Ogni trama contiene due parole in codice. Le trame sono numerate da 0 a 7 e analogamente i ricevitori sono suddivisi in otto classi. Ciascun ricevitore è assegnato a una delle otto trame a seconda dei tre bit meno significativi dei suoi ventuno bit di identificazione (es. 000 = trama 0; 001 = trama 1; 111 = trama 7). Ciascun ricevitore controlla solo gli indirizzi contenuti nella trama assegnatagli, per risparmio di batteria. Messaggi dati possono invece essere trasmessi in ogni trama, ma devono seguire direttamente gli indirizzi cui sono associati. Un messaggio può continuare per un numero a piacere di parole trasmesse ed anche nei blocchi successivi, tenendo comunque conto che una parola di messaggio non può prendere il posto di una parola in sincronismo. Il termine del messaggio viene indicato dalla successiva parola di indirizzo o da un codice di riposo. In ogni trama viene immesso un codice di riempimento ogni volta che non deve essere trasmesso un indirizzo; anche in caso di fine trasmissione il blocco deve essere completato.

4. Una parola in codice POCSAG è composta da 32 bit (viene trasmesso per primo il bit più significativo). La struttura di una parola in codice è riportata in figura 3. La struttura utilizzata consente la correzione di due bit errati per le parole di indirizzo e di un bit errato per i messaggi.

5. Il codice di sincronismo è

01111100110100100001010111011000

6. La struttura di una parola codice di indirizzo è illustrata in figura 3. Il bit 1 è sempre zero per distinguere i codici di indirizzo dai codici di messaggio. I bit 2-19 sono i bit di indirizzo corrispondenti ai 18 bit più significativi dei 21 bit che identificano il ricevitore. Gli altri tre bit non sono trasmessi ma determinano in quale delle otto trame deve essere trasmesso l'indirizzo. I bit 20 e 21 sono due bit di funzione usati per selezionare un indirizzo tra i quattro assegnati al ricevitore secondo le seguenti regole:

bit di funzione	
00	Numerico 1
01	Solo tono 2
10	Solo tono 3
11	Alfanumerico 4

Gli altri bit sono bit di controllo. Le temporizzazioni dei toni relativi ai diversi indirizzi devono essere preferibilmente le seguenti:

a) indirizzo 1 7/8 ON, 1/8 OFF, ripetizione ogni secondo

b) indirizzo 2 1/8 ON, 1/8 OFF, 5/8 ON, 1/8 OFF, ripetizione ogni secondo

c) indirizzo 3 1/8 ON, 1/8 OFF, 1/8 ON, 1/8 OFF, 1/8 ON, 3/8 OFF, ripetizione ogni secondo

d) indirizzo 4 1/8 ON, 1/8 OFF, ripetizione quattro volte in un secondo, 1 secondo di silenzio, ripetizione.

7. La struttura di un codice di messaggio è mostrata in figura 3. Un codice di messaggio inizia sempre con un bit 1. L'intero messaggio segue l'indirizzo cui si riferisce. La regola della trama non si applica alle parole relative ai messaggi che proseguono in sequenza fino al termine del messaggio stesso. Un messaggio può anche proseguire nel blocco successivo. Una parola di messaggio contiene 20 bit significativi, seguiti da bit di controllo.

8. In assenza di un codice di indirizzo o di messaggio deve essere trasmesso un codice di riempimento che ha la seguente struttura

01111010100010011100000110010111

9. A ciascun ricevitore sono assegnate sei cifre decimali di identificazione corrispondenti ad un indirizzo. Questo numero viene convertito nel corrispondente numero binario a 20 cifre. Gli ultimi tre bit sono utilizzati solo per individuare in quale delle otto trame deve essere trasmesso l'indirizzo e non sono a loro volta trasmessi. Un ulteriore bit (bit 2 posto uguale a 0), è aggiunto per completare la struttura dei 18 bit più significativi di indirizzo (bit 2 - 19). Infine, il bit 1 ed i bit 20 e 21 sono scelti secondo le regole indicate nel comma 6. I 21 bit più significativi di una parola di codice sono scelti come coefficienti di un polinomio avente termini da X^{30} a X^{10} Questo polinomio viene diviso, modulo 2, per il polinomio generatore

$$X^{10}+X^9+X^8+X^6+X^5+X^3+1$$

I bit di controllo corrispondono ai coefficienti dei termini da X^9 a X^0 del polinomio resto ricavato al termine di questa divisione. Il blocco completo costituito dai bit di informazione e da bit di controllo corrisponde ai coefficienti di un polinomio che, diviso per il polinomio generatore, dia resto 0. Ai 31 bit del blocco viene aggiunto un bit addizionale, corrispondente al bit di parità dell'intera parola.

10. La velocità di trasmissione è di 1200 bit/s con tolleranza di $1 \cdot 10^{-5}$.

11. Il tempo di salita della modulazione del trasmettitore, definito come il tempo tra il 10% e il 90% della transizione di frequenza, deve essere pari a 275 μs.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 175

TABELLA 1 (Art. 9, comma 1)

DEC:	HEX	CHARACTER	DEC:	HEX	CHARACTER	DEC:	HEX	CHARACTER	DEC:	HEX	CHARACTER
000	00	(BLANK) (NUL)	032	20	(SPACE) (SP)	064	40	@	096	60	ù
001	01	☺ (SOH)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	☻ (STX)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	♥ (ETX)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	♦ (EOT)	036	24	$	068	44	D	100	64	d
005	05	♣ (ENQ)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	♠ (AKQ)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	• (BEL)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	◘ (BS)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	○ (HT)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	◙ (LF)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	♂ (VT)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	♀ (FF)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	♪ (CR)	045	2D	–	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	♫ (SO)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	☼ (SI)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	► (DLE)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	◄ (DC1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	↕ (DC2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	‼ (DC3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(DC4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	§ (NAK)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	▬ (SYN)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	↨ (ETB)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	↑ (CAN)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	↓ (EM)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	→ (SUB)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(ESC)	059	3B	;	091	5B	°	123	7B	à
028	1C	∟ (FS)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	ò
029	1D	↔ (GS)	061	3D	=	093	5D	é	125	7D	è
030	1E	(RS)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	ì
031	1F	(US)	063	3F	?	095	5F		127	7F	(DEL)

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA 2 (Art. 9, comma 1)

bit n. 4 3 2 1	carattere visualizzato
0 0 0 0	0
0 0 0 1	1
0 0 1 0	2
0 0 1 1	3
0 1 0 0	4
0 1 0 1	5
0 1 1 0	6
0 1 1 1	7
1 0 0 0	8
1 0 0 1	9
1 0 1 0	libero
1 0 1 1	(urgente)
1 1 0 0	spazio
1 1 0 1	"
1 1 1 0	)
1 1 1 1	(

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

(Articolo 16, comma 4)

Fig. 1 - POSTO DI MISURA ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO
(caso di misura con polarizzazione orizzontale)

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

(Articolo 25, comma 1)

FIG. 2 - FORMATO DELLA SEGNALAZIONE POCSAG

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

(Articolo 25, commi 4, 6 e 7)

BIT NUMERO	1	2 ÷ 19	20	21	22 ÷ 31	32
CODICE INDIRIZZO	INDIRIZZO 0	BIT INDIRIZZO	BIT DI FUNZIONE		BIT DI CONTROLLO	BIT DI PARITA'
CODICE MESSAGGIO	MESSAGGIO 1				BIT DI CONTROLLO	BIT DI PARITA'

BIT PIU' SIGNIFICATIVO

FIG. 3 - STRUTTURA DI UNA PAROLA IN CODICE POCSAG

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 22:

— Il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476, ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.

96G0347

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, in Biella.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella;

Vista la delibera del 27 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2 e 9 dello della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 3.

La Fondazione amministra la partecipazione ... *(omissis)*.

(Omissis).

Art. 9.

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge le decisioni concernenti:

(omissis).

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

l'approvazione e le modifiche del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità relativi allo svolgimento delle attività istituzionali nei settori di intervento;

la nomina di esperti e l'istituzione di commissioni consultive o di studio ed, in particolare, l'istituzione di commissioni tecnico-scientifiche con funzioni consultive, temporanee o permanenti, formate da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente con definizione dei compiti, durata e modalità di funzionamento, nonché dell eventuale compenso per i componenti esterni. Possono essere chiamati a far parte delle anzidette commissioni anche membri del consiglio di amministrazione;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili:

(omissis).

96A3905

DECRETO 7 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia, in Civitavecchia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Vista la delibera del 20 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 18, 21, 24, 25, 27 e 39 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 2, 4, 18, 21, 24, 25, 27 e 39 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

L'Ente opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei seguenti settori:

a) *istruzione;*

b) *arte;*

c) *sanità;*

e) *assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.*

Comma 2.

L'Ente, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può limitare transitoriamente la propria attività, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori, tra quelli previsti al comma precedente, attraverso appropriate delibere periodiche.

Comma 3.

L'Ente definisce con apposito regolamento i criteri che informano l'attività erogativa nei settori prescelti, nonché le relative modalità di intervento.

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

L'Ente fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Art. 18.

Comma 1.

L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:

1) sulla elezione dei soci nonché sulla decadenza degli stessi nei casi di sua competenza;

2) *sulla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione per la quale dovrà tener conto della necessità di assicurare anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento dell'Ente;*

3) sulla elezione del presidente e dei componenti del collegio sindacale;

4) *sulla determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;*

5) sulla approvazione dei bilanci;

6) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

7) sugli altri eventuali argomenti dell'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci.

(Omissis).

Art. 21.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno secondo criteri di professionalità e competenza tenendo conto della necessità di assicurare anche la presenza di amministratori che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente.

Art. 24.

Comma unico.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica.

Art. 25.

(Omissis).

Comma 2.

Inoltre il consiglio delibera:

(omissis).

4) *sulla definizione dei programmi e dei progetti di intervento, nonché sulle modifiche al regolamento di cui all'art. 2.*

Comma 3.

Il consiglio può istituire comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi. Possono essere chiamati a farne parte anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci dell'Ente.

Art. 27.

(Omissis).

Comma 4.

Il segretario delle adunanze e nominato dal consiglio di amministrazione. Il presidente firma i verbali con il segretario.

Art. 39.

Comma 1.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 21, terzo comma.

Comma 2.

Fin tanto che l'Ente mantiene il controllo della società conferitaria di cui all'art. 1, la funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione è svolta dal direttore generale della stessa società conferitaria o, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio.

96A3941

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Campania e per la Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio I.V.A. di Caserta nei giorni 13 e 14 maggio 1996 per il parziale allagamento dell'ufficio dovuto alla rottura di una conduttura d'acqua;

ufficio I.V.A. di Catania, ufficio I.V.A. e ufficio del registro bollo e successioni di Messina, commissione tributaria provinciale e ufficio del registro di Trapani nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

commissione tributaria regionale di Palermo nei giorni 3 e 4 giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio I.V.A. di Caserta nei giorni 13 e 14 maggio 1996;

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Catania, ufficio I.V.A. e ufficio del registro bollo e successioni di Messina, commissione tributaria provinciale e ufficio del registro di Trapani nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1996;

commissione tributaria regionale di Palermo nei giorni 3 e 4 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1996

Il direttore generale: SPAZIANI TESTA

96A3942

DECRETO 15 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 85/96 del 30 maggio 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 27 maggio 1996 per la partecipazione del personale all'assemblea sindacale indetta dalle RdB presso il pubblico registro automobilistico di Salerno e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Benevento in data 27 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1996

Il direttore generale: SPAZIANI TESTA

96A3943

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 1° febbraio 1996 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 1996, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 20 settembre 1995 nella provincia di Salerno;

Vista la richiesta della regione Campania di ampliare l'elenco dei comuni della provincia di Salerno danneggiati dalle piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 20 settembre 1995, per effetto dei danni alle strutture interaziendali e alle opere di bonifica;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1996, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 4 settembre 1995 al 20 settembre 1995, in provincia di Salerno, è estesa ai seguenti territori: comuni di Casalbuono, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, Polla, Sala Consilina, San Rufo, Teggiano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3908

DECRETO 14 giugno 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia, degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate 4 marzo 1996 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: gelate del 4 marzo 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alliste, Racale, Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3910

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1996.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo di lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 10 maggio 1994, prot. 27/9462, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale per i contributi - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 4% per l'anno 1993;

Considerato che nel capitolo 3660 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1996 esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso di lire 2 miliardi, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1993, in lire 2 miliardi.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127.

Roma, 3 giugno 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A3944

DECRETO 17 giugno 1996.

Criteri di attuazione della decisione della Commissione europea C(95)2999 del 29 novembre 1995 relativa alla proroga al 30 giugno 1996 dei finanziamenti erogati dal Fondo sociale europeo, per l'anno 1993 - residui.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la decisione della Commissione europea C(95)2999 del 29 novembre 1995 che ha disposto la proroga dei programmi operativi multiregionali 936101 I1, 936102 I1, 936103 I1, 936104 I1, 936105 I1, 936106 I1, 938002 I1, 906024 I1, 906033 I6, 936033 I6, 936034 I6, 936035 I6 e in particolare l'art. 1, che ha stabilito il termine ultimo per assumere impegni al 30 giugno 1996 e il termine ultimo per l'esecuzione e i pagamenti al 30 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 14 dicembre 1995 istitutivo del comitato di pilotaggio e considerate le direttive di questo definite in occasione delle riunioni del 18 gennaio 1996 e 1° marzo 1996;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 99/95 e n. 100/95 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995 e le circolari n. 128/95 e n. 129/95 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 dicembre 1995 concernenti l'approvazione e il finanziamento di progetti ai sensi delle graduatorie sopra citate;

Vista la delibera CIPE dell'8 maggio 1996 in corso di registrazione concernente lo stanziamento di lire 35.000.000.000 di fondo di rotazione, ex art. 5 della legge n. 183/1987, destinato al cofinanziamento nazionale dei progetti finanziati dal FSE;

Viste le graduatorie dei progetti selezionati dai comitati di valutazione costituiti con decreto ministeriale del 21 novembre 1995 modificato con decreto ministeriale del 29 novembre 1995, per la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi delle circolari n. 99/95, n. 100/95, n. 128/95 e n. 129/95;

Acquisito il parere dei comitati di valutazione appena citati circa le soglie di sufficienza per ciascuna graduatoria;

Considerate le riprogrammazioni delle risorse residue per i QCS 1989/93 Ob. 1, 3 e 4, approvate con procedura scritta dai competenti comitati di sorveglianza;

Considerata l'impossibilità di utilizzare integralmente le risorse relative ai programmi operativi 936102 I1 «Assicurazioni e Banche» e 936035 I6 «Nord Università» facendo riferimento alle graduatorie di cui sopra, per cui si è addivenuti alla pubblicazione delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/96 e n. 44/96 nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996;

Considerati gli impegni assunti da questo ufficio prima del decisione di cui al primo visto;

Considerata l'approvazione nella seduta del 9 febbraio 1996 da parte del sottocomitato per la formazione professionale del progetto del Ministero del lavoro per la formazione delle donne in mobilità nelle regioni del Centro-Nord;

Considerato il parere favorevole espresso dalla Commissione europea con nota n. 4881 del 22 maggio 1996 circa la possibilità di ammettere la partecipazione finanziaria di soggetti privati per la determinazione della quota di cofinanziamento nazionale nel rispetto dell'addizionalità delle relative forme di intervento;

Decreta:

Articolo unico

Le residue risorse di cui ai programmi operativi 936101 I1, 936102 I1, 936103 I1, 936104 I1, 936105 I1, 936106 I1, 938002 I1, 906024 I1, 936034 I6, 906033 I6, 936035 I6 e 936033 I6, sono destinate al finanziamento nei limiti delle soglie di sufficienza, dei progetti presentati ai sensi delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 99/95, n. 100/95, n. 128/95 e n. 129195.

Roma, 17 giugno 1996

Il dirigente generale: VITTORE

96A3945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 giugno 1996.

Variazione alla denominazione sociale della S.p.a. «L'Italica Dival Vita».

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° agosto 1979 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società L'Italica-Dival Vita S.p.a. con sede in Milano, piazza Erculea n. 13;

Vista la comunicazione de L'Italica-Dival Vita S.p.a. in data 29 aprile 1996 e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 15 aprile 1996, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale;

Approva

la variazione dello statuto inerente il cambio di denominazione sociale da «L'Italica-Dival Vita S.p.a.» in «Dival Vita S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A3951

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degi studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1994 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 22 marzo 1995 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 20 novembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 18 al 28 relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con conseguente spostamento della numerazione:

Titolo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ E CORSI DI LAUREA

Capo I - *Facoltà di giurisprudenza*

Art. 18. — 1. Norme comuni.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e il diploma di operatore giuridico d'impresa e il diploma di operatore della pubblica amministrazione.

La durata del corso di laurea è di 4 anni, quella del corso di diploma di 3 anni.

Titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalla legge.

I laureati in scienze politiche e in economia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea, su conforme parere della facoltà; coloro che sono forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno di corso di laurea, su conforme parere della facoltà.

Gli esami sostenuti nei corsi di diploma e quelli sostenuti nel corso di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente ai fini del conseguimento rispettivamente del dipoma di laurea o del diploma universitario su parere del consiglio di facoltà e nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3, della tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994.

Il consiglio di facoltà determina caso per caso quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o del diploma di cui al comma 1.

2. Accesso al corso di laurea e di diploma.

Il numero degli iscritti a ciasun anno di corso di laurea o di diploma può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentite le strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, le modalità di accesso verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo.

Laurea in giurisprudenza

Art. 19. — 1. Corso degli studi.

Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in giurisprudenza hanno, se non specificato diversamente, struttura e durata annuale (60 ore).

Le annualità obbligatorie per tutti gli studenti al fine del conseguimento della laurea in giurisprudenza sono individuate nei settori scientifico-disciplinari come sottoriportato:

una annualità per ciascuno dei seguenti settori:

N20X - Filosofia del diritto;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico;

N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato;

N19X - Storia del diritto italiano;

N08X - Diritto costituzionale;

N14X - Diritto internazionale;

N07X - Diritto del lavoro;

P01B - Politica economica o P01C - Scienze delle finanze;

N04X - Diritto commerciale;

N02X - Diritto privato comparato;

N16X - Diritto processuale penale;

N13X - Diritto tributario;

due annualità per ciascuno dei seguenti settori:

N01X - Diritto privato;

N17X - Diritto penale;

N10X - Diritto amministrativo;

N15X - Diritto processuale civile.

Nel regolamento di facoltà verranno individuate le discipline attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso.

È attivato obbligatoriamente almeno un insegnamento annuale del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico.

Ai fini del conseguimento della laurea giurisprudenza gli studenti devono altresì sostenere almeno 5 esami a scelta salvo autorizzazione diversa della competente autorità didattica, fra le discipline attivate.

Gli studenti presentano nei termini di legge o di regolamento le opzioni relative alle materie obbligatorie, previste alternativamente e a quelle a scelta. La mancata presentazione delle opzioni e delle scelte comporta l'automatica assegnazione di un piano di studi comprendente tutte le materie indicate fra quelle obbligatorie, comprese quelle alternative, e l'attribuzione di tre materie ulteriori, e cioè l'insegnamento annuale obbligatorio del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico e di due annualità del settore scientifico-disciplinare N18X del diritto romano e diritti dell'antichità.

Tutti i corsi comportano un esame.

È data facoltà agli studenti di sostenere gli esami relativi a materie biennalizzate, alla fine dei due corsi.

Sono discipline attivabili tutte quelle contenute nei settori scientifico disciplinari contraddistinti dalla lettera N (area giuridica), P (area economica) e Q (area sociologica) previsti dal decreto 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli insegnamenti che sono considerati alternativi ad altri e non sono stati scelti dallo studente come obbligatori possono essere sostenuti come esami a scelta.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.

2. Esame di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i fondamentali alternativi non scelti come fondamentali per un totale di 26 annualità.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia.

Ferrara, 12 giugno 1996

Il rettore: CONCONI

96A3950

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 4 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in fisica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 147 del titolo VIII relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: corso di laurea in fisica, viene soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli dal 147 al 151, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Titolo VIII - FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Corso di laurea in fisica

Art. 147. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica, è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata almeno di tredici settimane di insegnamento effettivo.

L'attività didattica formativa di base (triennio), teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica predisposte dal consiglio di corso di laurea.

I suoi contenuti didattico-formativi sono articolati nelle seguenti aree:

matematica (con quattro annualità nei settori A01C, A02A, e A03X);

fisica (con nove annualità nei settori B01A, B02A, B02B, B03X, B04X, B05X);

chimica (con una annualità nel settore C03X).

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare (annualità) è costituito da almeno 80 ore di didattica, di cui almeno 20 di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Un corso di insegnamento costituto da un modulo semestrale (corso semestrale) è equivalente alla metà di un corso annuale. È consentita l'organizzazione di un corso di insegnamento annuale in due moduli semestrali differenziati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito 18 corsi di insegnamento annuali, di norma organizzati in 17 corsi annuali e due corsi semestrali e aver superato i relativi esami in numero comunque non superiore a 20.

Il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in fisica, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare, secondo quanto disposto dall'art. 3 della tabella XXI riportata nel decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 e in particolare, indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, nel rispetto di quanto deliberato dalla facoltà, gli indirizzi attivati e i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte (modulo) di un insegnamento annuale può essere considerata equivalente ad un corso semestrale.

Art. 148 *(Triennio formativo di base).* — I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono:

1° Anno:

1) geometria (una annualità A01C);

2) analisi matematica I (una annualità A02A);

3) fisica generale I (una annualità B01A);

4) esperimentazioni di fisica I (una annualità sperimentale B01A).

2° Anno:

5) analisi matematica II (una annualità A02A);

6) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica (una annualità A03X);

7) fisica generale II (una annualità B01A);

8) esperimentazioni di fisica II (una annualità sperimentale B01A);

9) chimica generale ed inorganica (una annualità C03X).

3° Anno:

10) metodi matematici della fisica (una annualità B02B);

11) istituzioni di fisica teorica (una annualità B02A);

12) esperimentazioni di fisica III (una annualità sperimentale B01A);

13) struttura della materia (una annualità B03X);

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare (una annualità B04X).

I corsi dell'area formativa matematica e quelli dell'area formativa fisica, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Il corso 9) può essere accompagnato da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio e deve fornire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata dallo studente al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare anche i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

Art. 149 *(Indirizzi).* — Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono scegliendo le materie di insegnamento dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);

indirizzo di fisica della materia (B);

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);

indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);

indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);

indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);

indirizzo elettronico cibernetico (B, K);

indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che a richiesta dello studente potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che complessivamente almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sarà sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attività di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale.

Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attività in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo, alcune specifiche conoscenze come indicato nell'allegato al decreto ministeriale 23 febbraio 1994, punto B, comma 4.

Il consiglio di corso di laurea avrà cura di scegliere gli insegnamenti relativi ai vari indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto B, commi 3 e 4 della tabella XXI riportata nel decreto ministeriale 23 febbraio 1994.

La facoltà può, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base del triennio e la presenza di uno specifico corso caratterizzante di laboratorio.

Art. 150 *(Norme generali).* — Quando la facoltà si sarà adeguata al nuovo ordinamento di cui alla tabella XXI allegata al decreto ministeriale 23 febbraio 1994, gli studenti già iscritti al corso di laurea in fisica potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea in fisica, stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea e per l'accettazione di passaggio di facoltà o corso di laurea, il consiglio di corso di laurea deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione e sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.

Art. 151 *(Esame di laurea).* — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi scritta su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 giugno 1996

Il rettore: CALZONI

96A3949

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 29 novembre 1995, intesa ad ottenere il cambio di denominazione della facoltà di magistero in «facoltà di scienze della formazione» ed il riordino della facoltà stessa con la soppressione del corso di laurea in pedagogia e del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 maggio 1996, prot. n. 759, in merito al cambio di denominazione della facoltà di magistero in «facoltà di scienze della formazione» ed alla soppressione del corso di laurea in pedagogia e del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha vincolato il proprio suddetto parere favorevole alla soppressione dalla nuova facoltà del diploma triennale in abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al comma quarto, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

La dizione «facoltà di magistero», ovunque formulata nello statuto, è sostituita con la dizione «facoltà di scienze della formazione».

Art. 2.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo I «Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà», l'art. 5 del vigente statuto, concernente le lauree ed i diplomi conferiti nell'Università, è modificato, nella parte relativa alla facoltà di magistero, come segue:

nella facoltà di scienze della formazione:

la laurea in materie letterarie (in via transitoria fino alla sua soppressione;

la laurea in scienze dell'educazione;

la laurea in psicologia;

il diploma universitario triennale in servizio sociale;

il diploma triennale di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (in via transitoria fino alla sua soppressione).

Art. 3.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di magistero», l'art. 61, relativo alla laurea in pedagogia, e l'art. 62, relativo alla laurea in lingue e letterature straniere, del vigente statuto sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 4.

Conseguentemente alle modifiche sopra riportate, nella parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», al punto 4 - Facoltà di magistero, gli articoli 151 e 152 del vigente statuto sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 1996

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

96A3889

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 11 giugno 1996, n. 14.

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1996/97.

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Divisione cereali
Gabinetto di analisi entomologiche
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)
Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)
Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici
All'Associazione Italmopa
All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1996-97.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 1996 e termina il 30 giugno 1997. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 1996 al 30 aprile 1997, come disposto dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento CEE n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 689/92;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AIMA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia.

Qualora l'offerta sia ammissibile, l'AIMA comunicherà all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata per quella alla rinfusa e alla banchina di detto magazzino per quella specificata.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'AIMA non si trova nel centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AIMA stessa.

Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AIMA all'ente assuntore), nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in carico dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti quattro esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque entro tre giorni, al gabinetto di analisi entomologiche del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, via Sallustiana, 10 - Roma.

L'esito dell'accertamento analitico sarà comunicato dall'AIMA all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso.

Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AIMA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6.*a)*, del regolamento n. 689/92.

La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'AIMA via fax entro e non oltre 3 giorni dalla presa in carico della merce. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 20% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato n. 2.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'AIMA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in carico può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 6.*b)*, del regolamento CEE n. 689/92:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti;

l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'Azienda.

6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento è di 119,19 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1068/93 del 30 aprile 1993.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (*B, C, D, E, F, G*) nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AIMA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

Il direttore reggente: LAZZERESCHI

ALLEGATO 1

ALL' A.I.M.A.
Divisione VII
Via Palestro, 81
00185 R O M A

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1996/97.

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a ....
via...................................... n°......... nella qualità
di legale rappresentante di (denominazione o ragione sociale) con sede
in ....n.......... P. I.V.A.
n.................

OFFRE

a codesta Azienda tonn. .... di (tipo di cereale)
Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ....
siti in ....via..........................n°....
è stato prodotto in (stato membro) nell'anno .... e i documenti
commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono
depositati presso ....
Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

Umidità	........%	Bianconati	........%
Spezzati	........%	Tannino	............%
Impurità relative ai		Peso specifico	........%
chicchi (farinose)	%	Proteine	........%
Volpati fusariati	........%	Hagberg	.......sec
Germinati	.......%	Zeleny	..... sec
Impurità varie (nulle)	%		

CHIEDE

che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'Ente assuntore
.... siti in....................
via ....
e che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti venga effettuato con
le seguenti modalità:
() accredito in c/c bancario (cod. ABI ..... cod. CAB ..... c/c n......)
() assegno circolare non trasferibile
() assegno di traenza

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non esistono rapporti di parentela fino al 2° grado o di appartenenza allo stesso gruppo finanziario o di affari tra l'offerente e l'Ente assuntore.

Data,

FIRMA

ALLEGATO 2/A

FIDEJUSSIONE BANCARIA

PREMESSO

- che la ditta ....(denominazione o ragione sociale) con sede in .... è iscritta nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;

- che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

- che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. .... per tonnellate ....di ....prese in carico nella campagna di commercializzazione 1996/97;

CIO' PREMESSO

l'Istituto di Credito ....(denominazione o ragione sociale) in persona di (1) ....dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidalmente con la Ditta ....a favore dell'A.I.M.A. fino alla concorrenza di L. .... a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

---

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

La sottoscritta banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'A.I.M.A., entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa, mediante lettera raccomandata A. R., senza osservanza di particolari modalità nè preventiva escussione della ditta... quanto da quest'ultima dovuto all'A.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta, di cui all'art. 1944 c.c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 c. c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c. c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A..

La presente fidejussione ha validità di mesi dodici e cioè fino al..................................e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'A.I.M.A..

Qualora entro 30 giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla banca la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui ai Regg. CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'A.I.M.A. è quello di Roma.

DATA

LA BANCA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c. nonchè quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante.

LA BANCA

ALLEGATO 2/B

POLIZZA FIDEJUSSORIA

PREMESSO

- che la ditta ....(denominazione o ragione sociale) con sede in ....(in seguito denominata "contraente") è iscritta nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;

- che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

- che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

- che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. .... per tonnellate .... di ....prese in carico nella campagna di commercializzazione 1996/97:

CIO' PREMESSO

La Società .... (in seguito denominata "Società") autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento del ....(°) in data ....pubblicato nella G.U. n. .... del .... domiciliata in ....con la presente polizza

si costituisce fidejussore del Contraente

- il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'A.I.M.A. codice fiscale n. 00965621006, alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza di L. ....(lire .... a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

(°) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP).

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio			*Totale*
Periodo iniziale	______	______	______	______
Supplementi	______	______	______	______

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di mesi __ e cioè fino al ______

Nel caso di proroga, il Contraente sarà tenuto a corrispondere un supplemento di premio da calcolarsi in termini di capitale e di eventuali interessi secondo i criteri indicati in premessa.

.Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto,

in ______ il __________

Il pagamento dell'importo di £ __________, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi ____________ alle ore ___ in ____________

AGENTE O ESATTORE

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'AIMA

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce all'AIMA, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente, (e gli interessi maturati come previsto in premessa).

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'AIMA ha la validità di dodici mesi dalla data di emissione della polizza ed è automaticamente rinnovata per ulteriori due periodi di sei mesi cadauno.

Prima della scadenza del periodo di durata della polizza come prorogato ai sensi del comma precedente, l'AIMA - con lettera raccomandata che dovrà pervenire alla Società prima della suddetta scadenza - può richiedere, per l'effettuazione di inchieste supplementari per il riconoscimento del diritto all'aiuto, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, che la Società è tenuta a concedere senza opporre alcuna eccezione.

Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, la garanzia cessa automaticamente.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi potrà avvenire solo previa comunicazione scritta dell'AIMA alla Società.

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c) della premessa per la restituzione dell'anticipo, l'AIMA, con lettera inviata per conoscenza anche alla Società, inviterà il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'AIMA richiederà il versamento della somma medesima alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ..

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell' art. 1957 cod. civ..

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili diversi da quelli che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'AIMA limitatamente al settore specifico considerato nella presente polizza.

***Art. 5 - Surrogazione** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'AIMA in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.*

L'AIMA faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

***Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società.*

***Art. 7 - Foro competente** - In caso di controversia fra la Società e l'AIMA è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'AIMA stessa.*

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

*Art. 8 - **Premio** - Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.*

Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio nella misura che sarà indicata nella relativa appendice di proroga; il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'AIMA.

*Art. 9 - **Rivalsa** - Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'AIMA, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..*

*Art. 10 - **Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.*

*Art. 11 - **Controgaranzia** - La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente - e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:*

1) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

2) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

3) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'AIMA, anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o indebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;

4) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite

con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere:

5) richiesta di proroga da parte dell'AIMA ai sensi del precedente art. 2.

La mancata costituzione della controgaranzia non potrà in nessun caso essere opposta all'AIMA dalla Società.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

IL CONTRAENTE *LA SOCIETA'*

________________ ________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 4 - (Rinuncia ad opporre eccezioni all'AIMA)

Art. 7 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE *LA SOCIETA'*

________________ ________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 9 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.)

Art. 11 - (Deposito cautelativo)

Art. 14 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

____

TABELLA A

Requisiti minimi di qualità che devono presentare i cereali per essere ammessi all' intervento

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a) Chicchi striminziti				}	—	—
b) Altri cereali	3 %			} 5 %		
c) Chicchi attaccati da parassiti				}		
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) Chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	3 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi:	5 %	—	—	—	—	—
di cui:						
— chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altri						
b) chicchi avariati:						
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
— altri						
c) Impurità propriamente dette						
d) Pule						
e) Segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	—	—	—
f) Chicchi cariati			—	—	—	—
g) Insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente:	40 %	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—	—	—	1 % (¹)
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	62 kg/hl	—	—
F. Tasso di proteine	11,5 % (¹)	—	—	—	—	—
G. Tempo di caduta (Hagberg)	220	220	—	—	—	—
H. Indice di Zeleny	—	20	—	—	—	—

(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca. »

TABELLA B

Maggiorazioni per cereali il cui tenore di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Tasso di umidità	Cereali diversi dal frumento duro	Frumento duro
13,4	0,1	—
13,3	0,2	—
13,2	0,3	—
13,1	0,4	—
13,0	0,5	—
12,9	0,6	—
12,8	0,7	—
12,7	0,8	—
12,6	0,9	—
12,5	1,0	—
12,4	1,1	0,1
12,3	1,2	0,2
12,2	1,3	0,3
12,1	1,4	0,4
12,0	1,5	0,5
11,9	1,6	0,6
11,8	1,7	0,7
11,7	1,8	0,8
11,6	1,9	0,9
11,5	2,0	1,0
11,4	2,1	1,1
11,3	2,2	1,2
11,2	2,3	1,3
11,1	2,4	1,4
11,0	2,5	1,5
10,9	2,6	1,6
10,8	2,7	1,7
10,7	2,8	1,8
10,6	2,9	1,9
10,5	3,0	2,0
10,4	3,1	2,1
10,3	3,2	2,2
10,2	3,3	2,3
10,1	3,4	2,4
10,0	3,5	2,5
9,9	—	2,6
9,8	—	2,7
9,7	—	2,8
9,6	—	2,9
9,5	—	3,0
9,4	—	3,1
9,3	—	3,2
9,2	—	3,3
9,1	—	3,4
9,0	—	3,5

TABELLA C

Detrazioni per il frumento duro il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Tasso di umidità	Percentuale
13,6	0,1
13,7	0,2
13,8	0,3
13,9	0,4
14,0	0,5
14,1	0,6
14,2	0,7
14,3	0,8
14,4	0,9
14,5	1,0

TABELLA D

Detrazioni per cereali il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 76—75	0,5
meno di 75—74	1,0
meno di 74—73	1,5
meno di 73—72	2,0

Segala

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 70,0—69,0	0,5
meno di 69,0—68,0	1,0

Orzo

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 64,0—62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
FRUMENTO DURO				
a) Cariossidi spezzate	3	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurita' relative ai chicchi (Volpati)	2	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	40	40	0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% e frazione oltre il limite di tolleranza
FRUMENTO TENERO				
a) Cariossidi spezzate	3	5	*	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	5	7	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
SEGALA				
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
ORZO				
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	5	12	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
GRANTURCO E SORGO				
a) Cariossidi spezzate	4	10		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	4	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA F

Detrazioni per il tasso di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (N × 5,7)	Detrazione in percentuale
Meno di 11,5 — 11,0	1,0
Meno di 11,0 — 10,5	2,0
Meno di 10,5 — 10,0	3,0
Meno di 10,0 — 9,5	4,0
Meno di 9,5	5,0

TABELLA G

Metodo pratico di calcolo della detrazione da applicare al prezzo del sorgo

1. *Dati di base*

P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4 % = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11 % [1] = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione*

La detrazione, espressa in percentuale da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\ (P - 0{,}40)$$

[1] Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal;

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 — 0,30 = 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3\,917 - (419 \times 1{,}0)}{3\,917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\ \%$$

e) Percentuale di detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \%$$

96A3870

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 14 giugno 1996 è stato revocato il decreto ministeriale 17 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1996, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Lo Giudice Carmela alla sede di Acireale, distretto notarile di Catania.

96A3916

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
44 GR	Carante Ivan	Sassofortino
583 NA	Lombardi Armando	Napoli
605 NA	Di Jorio Giuseppe	Forio d'Ischia
880 RM	De Cristofaro Mario	Roma
49 SV	Il Forziere S.n.c. di Donati Fabio e C.	Albisola Superiore

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2595 AL	Rametti Pier Luigi	Valenza
3183 AL	C.D.S. Argenti	Alessandria
65 BA	Quatela Benedetta	Corato
158 CA	Carta Mirko S.r.l.	Cagliari
72 CT	Guarnera Lorenzo	Catania
1191 MI	Il Particolare S.r.l.	Milano
1465 MI	Mape S.n.c. di Marino Angelo e C.	Settimo Milanese
226 VR	Buglio Fausto	Dolcè

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1519 AL	Fabbrica gioielli Silvano di Guasco Franco	Valenza	2
3086 AL	Saracino Antonio di Saracino R.	Valenza	2
1680 MI	Valente Rita	Milano	1
47 SI	Erremme S.r.l.	Siena	3

96A3917

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano CLAVERSAL

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.21/D16 del 19 giugno 1996

CLAVERSAL, 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 027308028;

CLAVERSAL, 10 supposte 500 mg, A.I.C. n. 027308030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A3920

Trasferimento di titolarità e nuova denominazione di specialità medicinale per uso umano

Estratto decreto n. 585/1996 del 5 giugno 1996

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società di seguito indicata sono così modificate:

Specialità: DIOSMIN.

Vecchio titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., via Aurelia, 58, 00165 Roma, codice fiscale 03151540584.

Nuova denominazione: ALVEN:

A.I.C. n. 028500039, crema 40 g 5%;

A.I.C. n. 028500027, 20 bustine 450 mg;

A.I.C. n. 028500015, 20 compresse divisibili 450 mg.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio è trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., via Ragazzi del '99 n. 5, 40133 Bologna, codice fiscale 00556960375.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3953

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazione di ragione sociale di titolare A.I.C.).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 390 del 24 maggio 1996

Variazione di A.I.C.: modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.

Tutte le specialità.

Vecchia ragione sociale e sede legale: Laboratoires de Therapeutique Moderne, 42 rue Rouget de l'Isle - Surenes (France).

Nuova ragione sociale e sede legale: Solvay Pharma Société Anonyme, 42 rue Rouget de l'Isle - Surenes (France).

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3922

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (trasferimenti di titolarità)

Estratto decreto n. 365/1966 del 15 aprile 1996

Specialità: SAMILSTIN:

A.I.C. n. 027284 064, confezione 5 fiale 1 ml (mg 0,1/ml);
A.I.C. n. 027284 076, confezione 3 fiale 1 ml (mg 0,5/ml);
A.I.C. n. 027284 088, confezione fl. multidose 5 ml (mg 0.2/ml);
A.I.C. n. 027284 090, confezione «LAR» flacone 10 mg;
A.I.C. n. 027284 102, confezione «LAR» flacone 20 mg;
A.I.C. n. 027284 114, confezione «LAR» flacone 30 mg;
A.I.C. n. 027284 052, confezione 5 fiale 1 ml (mg 0,05/ml).

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencate specialità fino ad ora intestata alla società: Samil S.p.a. - Via Piemonte, 32 - 00144 Roma - codice fiscale 00404510588, sono ora trasferite alla società: LPB Istituto farmaceutico - Via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo - codice fiscale 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 566/1966 del 24 maggio 1996

Specialità. FLUOROURACILE PHARMACIA.

La specialità è ora denominata: nuova denominazione: FLUOROURACILE CARLO ERBA:

A.I.C. n. 028987 030, confezione 10 flaconi 1000 mg;
A.I.C. n. 028987 016, confezione 10 flaconi 250 mg;
A.I.C. n. 028987 028, confezione 10 flaconi 500 mg.

Specialità: NAPROSSENE PHARMACIA.

La specialità è ora denominata: nuova denominazione: NAPROSSENE CARLO ERBA:

A.I.C. n. 029268 048, confezione 6 f. liof. 500 mg + 6 f. solv.;
A.I.C. n. 029268 036, confezione 30 bustine 500 mg;
A.I.C. n. 029268 024, confezione 30 compresse 500 mg;
A.I.C. n. 029268 012, confezione 10 supposte 500 mg.

Specialità: DICLOFENAC PHARMACIA.

La specialità è ora denominata: nuova denominazione: DICLOFENAC CARLO ERBA:

A.I.C. n. 029285 018, confezione 10 supposte 100 mg;
A.I.C. n. 029285 020, «Retard» 21 compresse 100 mg;
A.I.C. n. 029285 032, confezione 30 compresse 50 mg.

Specialità: ALOPERIDOLO PHARMACIA.

La specialità è ora denominata. nuova denominazione: ALOPERIDOLO CARLO ERBA:

A.I.C. n. 029300 011, confezione IM IV 5 fiale 2 mg;
A.I.C. n. 029300 023, confezione IM IV 5 fiale 5 mg;
A.I.C. n. 029300 035, confezione gocce orali 0,2% 15 ml;
A.I.C. n. 029300 047, confezione gocce orali 1% 15 ml;
A.I.C. n. 029300 050, confezione 20 compresse 1 mg.

Specialità: ERITROMICINA PHARMACIA.

La specialità è ora denominata: nuova denominazione: ERITROMICINA CARLO ERBA:

A.I.C. n. 029301 013, confezione 12 compresse 600 mg;
A.I.C. n. 029301 025, confezione sosp. granulare 10% 100 ml.

Specialità: ECONAZOLO PHARMACIA.

La specialità è ora denominata: nuova denominazione: ECONAZOLO CARLO ERBA:

A.I.C. n. 029460 060, confezione 15 ovuli 50 mg;
A.I.C. n. 029460 019, confezione crema 1% 30 g;
A.I.C. n. 029460 021, confezione soluzione 1% flacone 30 ml;
A.I.C. n. 029460 033, confezione polvere 1% flacone 30 g;
A.I.C. n. 029460 045, confezione latte 1% flacone 30 ml;
A.I.C. n. 029460 058, confezione schiuma 6 buste 10 g;
A.I.C. n. 029460 072, confezione 6 ovuli 150 mg.

La autorizzazione all'immissione in commercio della sopra elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Pharmacia S.p.a. - Via Robert Koch, 1-2, - 20152 Milano - codice fiscale 07089990159, sono ora trasferite alla società: Carlo Erba O.T.C. S p.a. - Via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano - codice fiscale 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 567/1966 del 24 maggio 1996

Specialità: ADESITRIN:

026068015 «5» 15 cerotti 5 mg;
026068027 «10» 15 cerotti 10 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Schwarz Pharma AG - Alfred-Nobel Strasse 10 - 40789 Monheim (Germania) - codice fiscale 135/108/0405, è ora trasferita alla società· Pharmacia S.p.a. - Via Robert Koch 1-2 - 20152 Milano - codice fiscale 07089990159.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 569/1966 del 24 maggio 1996

Specialità: DIS CINIL:

A.I.C. n. 017349 034, confezione 40 capsule 150 mg;
A.I.C. n. 017349 010, confezione gocce orali 30 ml;
A.I.C. n. 017349 022, confezione flacone sciroppo 150 ml;
A.I.C. n. 020379 044, confezione «complex» 40 capsule;
A.I.C. n. 020379 032, confezione «complex» sciroppo 200 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a. - Via Carnia, 26 - 20132 Milano - codice fiscale 00714810157, è ora trasferita alla società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite - S.r.l. - Via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze - codice fiscale 00395270481.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 570/1966 del 24 maggio 1996

Specialità: RHINAAXIA:

A.I.C. n. 028166 015, confezione soluzione rinologica 26 ml.

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sopra elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Zyma S.p.a. - Corso Italia, 13 - 21047 Saronno - codice fiscale 00687350124, è ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l. - Via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza - codice fiscale 03804220154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 572/1966 del 24 maggio 1996

Specialità: AVANTRIN:

A.I.C. n. 026002 016, confezione 30 compresse 100 mg;
A.I.C. n. 026002 028, confezione 6 fiale 100 mg;
A.I.C. n. 026002 030, confezione «retard» 30 compresse 200 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità fino ad ora intestata alla società: Inverni della Beffa - S.p.a. - Via Ripamonti, 99 - 20141 Milano - codice fiscale 07834970159, è ora trasferita alla società: Laboratori UCB - S.p.a. - Via Praglia, 15 - 10044 Pianezza - codice fiscale 00471770016.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3923

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 386 del 24 maggio 1996

Specialità medicinale: LUTENYL, 30 compresse 5 mg, n. di A.I.C. 028199014.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 120,99, cellulosa microcristallina mg 54,94, glicerile palmitostearato mg 3,70, silice colloidale mg 0,37.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 387 del 24 maggio 1996

Specialità medicinale: VIRLIX, 20 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 027811037.

Società: Mediolanum farmaceutici S.p.a., via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: eudragit E 00, polietilenglicole 6000 00, biossido di titanio mg 1,078, talco mg 0,23, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,156, polietilenglicole 400 mg 0,216.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 388 del 24 maggio 1996

Specialità medicinale. GASTROGRAFIN, flacone orale 100 ml, n. di A.I.C. 023085020.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;

eccipienti: edetato disodico diidrato g 0,040, saccarina sodica g 0,085, essenza di anice g 0,140, polietilenglicole sorbitanoleato g 0,750, acqua depurata g 64,915.

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 389 del 24 maggio 1996
Variazione A.I.C. - Modifica di eccipienti - Eliminazione gas propellente

Specialità medicinale: BECOTIDE, spray nasale 200 erogazioni 50 mcg, n. di A.I.C. 023378021.

Società: Allen & Hanbury Limited c/o Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Middlesex UB 6 ONN (GB).

La formulazione degli eccipienti è ora la seguente: cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa 1,00 mg, glucosio anidro 5,00 mg, benzalconio cloruro (come soluzione) 22,00 mg, alcool feniletilico 0,25 mcg, polisorbato 80 5,00 mcg, acqua depurata q.b. a 100,00 mg.

La forma farmaceutica è modificata in polvere bianca microfine sospesa in veicolo acquoso. Il contenitore è ora sostituito con flacone di vetro ambrato di tipo I da 25 ml. Il numero di A.I.C. della confezione in oggetto è sostituito con 023378038 (base 10).

La società in questione è autorizzata fino al 1° febbraio 1997 ad utilizzare per le confezioni recanti il nuovo confezionamento il numero di A.I.C. precedentemente autorizzato.

Le confezioni prodotte precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza riportata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 439 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: DERMATAR, pomata 30 g, n. di A.I.C. 024073013.

Società: IDI Farmaceutici S.p.a., via dei Castelli Romani, 83/85 - 00040 Pomezia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata:

principi attivi: solfoittiolato di ammonio g 1,50, acido salicilico g 1,50, betametasone 17, valerato 21, acetato g 0,05;

eccipienti: olio di vaselina g 19,00, alcooli di lanolina g 10,00, isopròpil lanolato g 10,00, polietilenglicol monostearato g 5,00, butilidrossianisolo g 0,10, vaselina q.b. a g 100,00.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 441 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: ZAVEDOS, 1 capsula 25 mg, n. di A.I.C. 027441056.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: gelatina 60,760, TiO_2 (E171) 1,240, eritrosina (E127) —, ossido di ferro giallo (E172) —, cellulosa microcristallina —, glicerile palmito-stearato —.

Specialità medicinale: ZAVEDOS, 1 capsula 5 mg, n. di A.I.C. 027441031.

Società: Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: gelatina 38,220, TiO_2 (E171) 0,195, eritrosina (E127) —, ossido di ferro giallo (E172) —, ossido di ferro rosso (E172) 0,585, cellulosa microcristallina —, glicerile palmito-stearato —.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 442 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: ARIAL, 7 rotadisks, 4 dosi/diskhaler, n. di A.I.C. 027891047.

Società: Dompé Farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 10 ottobre 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specialità medicinale: ARIAL, aerosol 60, erogazioni 25 mcg, n. di A.I.C. 027891100.

Società: Dompè Farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 10 ottobre 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 443 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: SALMETEDUR, aerosol 60, erogazioni 25 mcg, n. di A.I.C. 027892102.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 10 ottobre 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specialità medicinale: SALMETEDUR, 7 rotadisk, 4 dosi/diskhaler, n. di A.I.C. 027892049.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 10 ottobre 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 444 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: SEREVENT, 7 rotadisk, 4 dosi/diskhaler, n. di A.I.C. 027890045.

Società: GLAXO S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 31 luglio 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specialità medicinale: SEREVENT, aerosol 60, erogazioni 25 mcg, n. di A.I.C. 027890108.

Società: GLAXO S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere C.U.F. del 31 luglio 1995 è autorizzata l'estensione all'impiego della specialità anche in pazienti pediatrici di età superiore ai quattro anni così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 445 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO, flac. collirio 10 ml, n. di A.I.C. 022729026.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: tiourea 00, sodio tiosolfato 100 mg/100 ml, sodio edetato 50 mg/100 ml.

Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO, flac. collirio 5 ml, n. di A.I.C. 022729014.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: tiourea 00, sodio tiosolfato 100 mg/100 ml, sodio edetato 50 mg/100 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 446 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: BRONCOMUCIL sciroppo adulti flac. 150 ml 5%, n. di A.I.C.: 029550011.

Società Sterling Midy S.p.a., viale Ortles, 12 - 20139 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizone è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio idrato 1,200 g, sodio citrato bibasico 0,100 g, sodio p-idrossibenzoato di metile 0,160 g, sodio p-idrossibenzoato di propile 0,025 g, saccarosio 40,000 g, essenza banana 0,118 g, alcool etilico 1,000 ml, acqua distillata q.b. a 100,000 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 447 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: OMEPRAZEN 10 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 026803015.

Società istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via N. Porpora, 22/24 - 50144 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo 142,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; cellulosa microcristallina 4 mg; lattosio anidro 8 mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; sodio fosfato bibasico diidrato 0,8 mg; idrossipro metil cellulosa 7 mg; acido metacrilico copolimero 43 mg; glicole polietilenico 4 mg; magnesio stearato = 0,5 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 448 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: LOSEC 10 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 026804017

Società Astra Italia S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizone è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo 142,5 mg, idrossipropilcellulosa 6,0 mg, cellulosa microcristallina 4,0 mg, lattosio anidro 8,0 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, sodio fosfato bibasico diidrato 0,8 mg, idrossipropilmetilcellulosa 7,0 mg, acido metacrilico copolimero 43,0 mg, glicole polietilenico 4,0 mg, magnesio stearato = 0,5 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 449 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale. MEPRAL, 10 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 026783011.

Società Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo 142,5 mg; idrossipropilcellulosa 6,0 mg; cellulosa microcristallina 4,0 mg; lattosio anidro 8,0 mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; sodio fosfato bibasico diidrato 0,8 mg; idrossipropil metil cellulosa 7,0 mg; acido metacrilico copolimero 43,0 mg; glicole polietilenico 4,0 mg, magnesio stearato 0,5 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 450 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: ANTRA, 10 capsule 20 mg, n. di A.I.C.: 028245064.

Società Astra farmaceutici S.p.a., via Degli Artigianelli, 10 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: mannitolo 142,5 mg, idrossipropilcellulosa 6,0 mg, cellulosa microcristallina 4,0 mg, lattosio anidro 8,0 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, sodio fosfato bibasico diidrato 0,8 mg, idrossipropil metil cellulosa 7,0 mg, acido metacrilico copolimero 43,0 mg, glicole polietilenico 4,0 mg, magnesio stearato 0,5 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 451 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale. DULCOLAX, 30 confetti 5 mg, n. di A.I.C.: 008997013.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50064 Incisa Valdarno

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 34,900 mg, amido di mais 9,800 mg, glicerina 0,200 mg, magnesio stearato 5,100 mg, saccarosio 21,315 mg, talco 18,664 mg, gomma arabica 1,749 mg, E 171 0,197 mg, poliacrilati anionici 2,250 mg, dibutilftalato 0,710 mg, polietilenglicole 6000 0,046 mg, E 172 0,058 mg, cera bianca 0,002 mg, cera carnauba 0,003 mg, gomma lacca 0,006 mg, metilparabene —, propilparabene —.

Specialità Medicinale: DULCOLAX, 24 confetti 5 mg, n. di A.I.C.: 008997052.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50064 Incisa Valdarno.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 34,900 mg, amido di mais 9,800 mg, glicerina 0,200 mg, magnesio stearato 5,100 mg, saccarosio 21,315 mg, talco 18,664 mg, gomma arabica 1,749 mg, E 171 0,197 mg, poliacrilati anionici 2,250 mg, dibutilftalato 0,710 mg, polietilenglicole 6000 0,046 mg, E 172 0,058 mg, cera bianca 0,002 mg, cera carnauba 0,003 mg, gomma lacca 0,006 mg, metilparabene —, propilparabene —.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 452 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: PROMEDROL, fiala 40 mg/0,8 ml, n. di A.I.C.: 029455019.

Società Upjohn S.p.a., via G. E. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago

Oggetto provvedimento di modifica. modifica confezionamento.

Visto il parere chimico del 17 maggio 1996 è approvata la modifica di confezionamento primario da fiala a fiala siringa. I numeri di A.I.C. passano da 029455019 a 029455060 per la fiala siringa da 40 mg/0,8 ml; da 029455021 a 029455072 per la fiala-siringa da 125 mg/1,25 ml; da 029455033 a 029455084 per la fiala-siringa da 250 mg/5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Specialità medicinale. PROMEDROL, fiala 125 mg/1,25 ml, n. di A.I.C.: 029455021.

Società Upjohn S.p.a., via G. E. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica confezionamento.

Visto il parere chimico del 17 maggio 1996 è approvata la modifica di confezionamento primario da fiala a fiala siringa. I numeri di A.I.C. passano da 029455019 a 029455060 per la fiala siringa da 40 mg/0,8 ml; da 029455021 a 029455072 per la fiala-siringa da 125 mg/1,25 ml; da 029455033 a 029455084 per la fiala-siringa da 250 mg/5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Specialità medicinale PROMEDROL, fiala 250 mg/2,5 ml, n. di A.I.C.: 029455033.

Società Upjohn S.p.a., via G. E. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica confezionamento.

Visto il parere chimico del 17 maggio 1996 è approvata la modifica di confezionamento primario da fiala a fiala siringa. I numeri di A.I.C. passano da 029455019 a 029455060 per la fiala siringa da 40 mg/0,8 ml, da 029455021 a 029455072 per la fiala-siringa da 125 mg/1,25 ml, da 029455033 a 029455084 per la fiala-siringa da 250 mg/5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 453 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale NEO-LOTAN, 28 compresse divisibili 50 mg, n. di A.I.C.: 029385010.

Società Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate.

Oggetto provvedimento di modifica. modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti cera carnauba 0,05 mg

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 454 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: LORTAAN, 28 compresse rivestite 50 mg, n. di A.I.C.: 029384017.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti. cera carnauba 0,05 mg

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 455 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: EVION, 20 confetti 100 mg, n. di A.I.C.: 005640038.

Società Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti

La composizione è così modificata

principio attivo invariato;

eccipienti: talco mg 143,5, silice precipitata mg 136, calcio carbonato mg 75, titanio biossido (E 171) mg 64,2, amido di mais mg 60, latte magro polvere mg 50, estratto di malto mg 40, glucosio mg 40, caolino mg 23, magnesio carbonato mg 20, polivinilpirrolidone

mg 12, metilcellulosa mg 11, glicerolo$_R$ mg 9,8, eudragit (polimeri di metacrilati) mg 0,75, ferro ossido (E 172) mg 5,2, aroma di arancio mg 0,4, magnesio ossido mg 0,2, cera bianca mg 0,2, 2,3-butandione mg 0,01, saccarosio q.b. a g 1,17.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 456 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: RANVIL «Retard», 30 capsule 40 mg, n. di A.I.C.: 026019036.

Società Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, 112 - 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio granuli (saccarosio 75% e amido 25%) 99,7, saccarosio —, lacca polimetacrilica acida 30,0, idrossipropilmetilcellulosa 13,8, polisorbato 80 7,5, lacca polimetacrilica basica 5,2, polietilenglicole 400 1,5, polietilenglicole 6000 1,3, talco 1,0, gelatina 48,0, titanio biossido 2,0.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 457 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: BUSCOPAN, 6 supposte 0,01 g, n. di A.I.C.: 006979049.

Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - 50064 Incisa Valdarno.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acqua depurata 10,000 mg, esteri gliceridi di acidi grassi 1610,000 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 458 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: BATRAFEN, polvere dermatologica g 30, n. di A.I.C.: 025321062.

Società Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso 18, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Modifica periodo di validità.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica di eccipienti così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento nonché la riduzione di periodo di validità da cinque a tre anni.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: silice colloidale anidra 0,1 mg, amido di mais pregelatinizzato, fosfatato 989,9 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 459 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: GENTAMICINA SOLFATO, fiala 40 mg/2 ml, n. di A.I.C.: 030161018/G.

Società Lifepharma S.r.l., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Estensione all'uso e.v.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica eccipienti nonché l'estensione alla via di somministrazione endovenosa, così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: metile p-ossibenzoato 1,8 mg, propile p-ossibenzoato 0,2 mg, sodio metabisolfito 3,2 mg, acqua per p.p.i. q.b. a 2,0 ml.

Specialità medicinale: GENTAMICINA SOLFATO, fiala 80 mg/2 ml, n. di A.I.C.: 030161020/G.

Società Lifepharma S.r.l., viale F. Testi, 330 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Estensione all'uso e.v.

Visto il parere della CUF del 25 marzo 1996 è approvata la modifica eccipienti nonché l'estensione alla via di somministrazione endovenosa, così come agli atti di questa amministrazione di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: metile p-ossibenzoato 1,8 mg, propile p-ossibenzoato 0,2 mg, sodio metabisolfito 3,2 mg, acqua per p.p.i. q.b. a 2,0 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 460 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE, 30 compresse, n. di A.I.C.: 017758018.

Società Lipha S.p.a., via Garibaldi, 80-82 - 50041 Calenzano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone mg 20, magnesio stearato mg 5, metilidrossipropilcellulosa mg 5.

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE «Forte», 40 compresse, n. di A.I.C.: 017758020.

Società Lipha S.p.a., via Garibaldi, 80-82 - 50041 Calenzano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polivinilpirrolidone mg 34, magnesio stearato mg 8, metilidrossipropilcellulosa mg 8.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 461 del 30 maggio 1996

Specialità medicinale: PRIOVIT 12 FTE, 40 pastl, n. di A.I.C.: 020699031.

Società Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glucosio liquido 1571,5 mg, saccarosio 1318 mg, lattosio —.

96A3924

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n. P.P.T./253 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: NITRARD, 30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 026819019.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Nitrard» sono effettuati presso l'officina della Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125, Berlino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./254 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: ADOMAL, 30 compresse, A.I.C. n. 024589020.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Adomal» sono effettuati presso l'officina della Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125, Berlino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./255 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: MEREGON, 30 compresse, A.I.C. n. 022766012.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Meregon» sono effettuati presso l'officina della Berlin Chemie AG sita in Glienicker Weg 125, Berlino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./256 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: TRANSIL, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente, A.I.C. n. 024285013.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Transil» sono effettuati presso l'officina farmaceutica della A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sita in Firenze, vie Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./257 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: TRANSIL, 12 bustine 10 g, A.I.C. n. 024285025.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Transil» sono effettuati presso l'officina farmaceutica dei Laboratorios Menarini S.A., sita in Badalona (Barcellona), Alfonso XII, 587, Spagna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./258 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: NIPIOZIM, 30 compresse, A.I.C. n. 025539026.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale «Nipiozim» sono effettuati presso l'officina della Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125, Berlino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./259 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

HYDERGINA 6 fiale 1 ml, A.I.C. n. 004198053;

ENTUMIN 10 fiale 40 mg/4 ml, A.I.C. n. 021553033;

VISKEN 6 fiale 0,40 mg/2 ml, A.I.C. n. 022674042.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Arconati, 1, Milano, codice fiscale n. 07195130153.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione (compreso il confezionamento terminale) e di controllo delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuate anche presso lo stabilimento della casa madre Sandoz Pharma Ltd. di Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./260 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: INOCOR nelle seguenti forme e confezioni: 1 fiala di 20 ml, A.I.C. n. 026133025.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale n. 00730870151.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso il Gruppo Sanofi Winthrop Ltd - Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle - Upon - Tyne NE3 3TT United Kingdom.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./261 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: BRONCHO - VAXOM[R].

10 capsule adulti, A.I.C. n. 026029013;

30 capsule adulti, A.I.C. n. 026029064;

10 capsule adulti, A.I.C. n. 026029037;

30 capsule adulti, A.I.C. n. 026029088.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale n. 00696360155.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura, inserimento del foglio illustrativo, inscatolamento e controlli) sono effettuate presso l'officina farmaceutica della Laboratories OM sa Meyrin, 2, Ginevra (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./262 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: AMIODAR nelle seguenti forme e confezioni: 20 compresse, A.I.C. n. 025035015.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale n. 00730870151.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della società Montefarmaco S.p.a., sita in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./263 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: SUPPOSTE DI GLICERINA VITI ADULTI nelle seguenti forme e confezioni:

6 supposte mg 2500, A.I.C. n. 027880018;

12 supposte mg 2500, A.I.C. n. 027880020;

18 supposte mg 2500, A.I.C. n. 027880032.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 15, Mozzate (Como), codice fiscale n. 06325010152.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Acraf S.p.a., sita in s.s. Adriatica km 303, Pontelungo (Ancona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./264 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: RESULIN nelle seguenti forme e confezioni 30 bustine da 100 mg, A.I.C n. 028510028.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n 1240, codice fiscale n. 00399680586.

È apportata la seguente modifica le operazioni terminali del confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso lo stabilimento della società Lamp San Prospero S.p.a., sito in via della Pace, 28, San Prospero s/Secchia (Modena).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./265 del 13 giugno 1996

Specialità medicinali sottoindicate:

MESID 30 capsule 100 mg, A.I.C. n 028862035;

MESID 30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 028862047.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gianluca Squarcialupo, 58, codice fiscale n. 10717650153, sono modificate esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di produzione, controllo e confezionamento terminale come segue.

officina di produzione l'attività di produzione, controllo e confezionamento terminale sono effettuate nell'officina farmaceutica consortile delle ditte Bioprogress S.p.a., Salus Researches S.p.a. Eurofarmaco S.r.l., sita in via Paduni, 240, Anagni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./266 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale MEXITIL

20 capsule 200 mg, A.I.C. n 024718013,

40 capsule 200 mg, A.I.C. n 024718025.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pellicceria, 10, Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata sia in bulk che con prodotto finito è effettuata presso l'officina della Boehringer Ingelheim am Rhein, Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./267 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: LATORAL, 8 capsule 500 mg, A.I.C. n 023489014

Titolare A.I.C.: Farmochimica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via De Amicis, 61, codice fiscale n. 09098120158.

È apportata la seguente modifica tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina farmaceutica Farmaco farmaceutici S.p.a., sita in Arese (Milano), in via Marconi n. 28/9.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./268 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale MEREGON, 6 fiale da 3 ml, A.I.C. n 0227660024.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale Meregon sono effettuati presso l'officina della A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sita in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./269 del 13 giugno 1996

Specialità medicinali sottoindicate:

URSOLAC 20 capsule 225 mg retard, A.I.C. n. 028931020,

URSOLAC 20 capsule 450 mg retard, A.I.C. n 028931032;

URSOLAC 20 capsule 300 mg, A.I.C. n. 028931018.

Titolare A.I.C: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale n. 03151545584, sono modificate esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di produzione, controllo e confezionamento terminale come segue:

officina di produzione: l'attività di produzione, controllo e confezionamento terminale sono effettuate nella nuova officina farmaceutica della ditta Bioprogress S.p.a., sita in via Paduni, 240, Anagni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./270 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: CLOBET nelle seguenti forme e confezioni: collirio sosp. 0,1% flac. 5 ml, A.I.C. n. 028591016.

Titolare A.I.C. Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585.

È apportata la seguente modifica. la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina consortile sita in s.s. 16 Adriatica, km 303, Pontelungo (Ancona).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./271 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: DICORTAL nelle seguenti forme e confezioni:

tubo da 30 g di crema, A.I.C. n. 025805045,

tubo da 30 g di pomata, A.I.C. n. 025805058.

Titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Tre Venezie, 44/46, codice fiscale n. 04086261007.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p.a., sita in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./272 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: BIOSTEINA nelle seguenti forme e confezioni

30 capsule 150 mg, A.I.C. n 027157015;

30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 027157027;

30 bustine granulare 225 mg, A.I.C. n. 027157039,

soluz estemp. orale 200 ml 3,5%, A.I.C. n 027157041,

inal 6 fl 225 mg + 6 f 3 ml, A.I.C. n. 027157054.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650484.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la propria officina sita in Pomezia, via Pontina km 30,400.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./273 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale. TENSADIUR nelle seguenti forme e confezioni:

14 compresse bisecabili 5 + 6,50 mg, A.I.C. n. 028211011;

14 compresse bisecabili 10 + 12,5 mg, A.I.C. n. 028211023,

14 compresse bisecabili 20 + 25 mg, A.I.C. n. 028211035.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como).

È apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso il proprio stabilimento consortile sito in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./274 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale ANTAGOSAN nelle seguenti forme e confezioni:

2 fiale 10 ml 100.000 U.I.CH., A.I.C. n. 023676024,

2 fiale 10 ml 200.000 U.I.CH., A.I.C. n. 023676036,

1 fiala 20 ml 500.000 U.I.CH., A.I.C. n. 023676048,

1 flacone 50 ml 500.000 U.I.CH., A.I.C. n. 023676051.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 18, codice fiscale n. 00832400154.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17, km 22.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./275 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale FLODOL nelle seguenti forme e confezioni:

30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 028610018,

50 gr. gel, A.I.C. n. 028610032.

Titolare A.I.C.: Farma uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Picenza n. 76, lotto 6, codice fiscale n. 02732270653.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in Pero (Milano), via Carlo Pisacane, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./276 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale URSO FALK: «SR» capsule da 450 mg, A.I.C. n. 026074043.

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39, codice fiscale n. 00868480153.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale indicata è effettuata anche presso la Soc. Valpharma S.A. sita in via Ranco, 112, Serravalle - Repubblica San Marino, le operazioni di confezionamento terminale della stessa specialità medicinale sono effettuate presso l'officina comune Knoll-Ravizza, sita in Muggiò (Milano), via Europa, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./277 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale. DEMALIT nelle seguenti forme e confezioni: 50 compresse 600 mg, A.I.C. n. 021398019.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa, codice fiscale n. 00108790502.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina di produzione sita in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./278 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale ACIRIL nelle seguenti forme e confezioni:

30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 023359058;

6 flaconcini liof. 400 mg + 6 fiale 3 ml, A.I.C. n. 023359110,

10 supposte 500 mg, A.I.C. n. 023359173,

gel al 10% tubo da 50 g, A.I.C. n. 023359185.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), s.s. 67, località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

È apportata la seguente modifica:

la produzione in tutte le sue fasi della forma farmaceutica gel è effettuata presso la propria officina di Scandicci;

la produzione ed il confezionamento della forma supposte sono effettuati presso l'officina farmaceutica della Lamp S. Prospero S.p.a., sita in via della Pace, 25 (Modena), mentre i controlli sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina di Scandicci della società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a.;

la produzione ed il confezionamento della forma farmaceutica iniettabile in flaconcini liofilizzato + fiala solvente sono effettuati presso l'officina farmaceutica della Lisapharma S.p.a., sita in via Lucinio, 11-15 Erba (Como), mentre i controlli sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina di Scandicci della Società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a.;

la produzione ed il confezionamento della forma farmaceutica compresse sono effettuati presso l'officina farmaceutica della Lisapharma S.p.a., sita in via Lucinio, 11-15 Erba (Como), mentre i controlli sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina di Scandicci della Società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./279 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale. EBLIMON e MENTIUM nelle seguenti forme e confezioni:

EBLIMON, 24 confetti, A.I.C. n. 020360018,

MENTIUM, 50 capsule 300 mg, A.I.C. n. 023642034.

Titolare A.I.C.: Ditta laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale n. 00678100504.

È apportata la seguente modifica: tutte le fasi della produzione delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società F.I.R.M.A. S.p.a., sita in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./280 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale HEPAFACTOR nelle seguenti forme e confezioni. IM 5 fiale liof. + 5 fiale solv., A.I.C. n. 021289018.

Titolare A.I.C.: Max farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42, Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 10791880155.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina farmaceutica comune Radiumpharma S r l. e Serpero S p a , sita in via Serpero Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./281 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: METBAY nelle seguenti forme e confezioni: 30 compresse 500 mg, A.I C. n. 018820011.

Titolare A.I.C.: Bayer S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina di produzione sita in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./282 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale: ACNEASI nelle seguenti forme e confezioni: crema fluida 100 g, A.I.C. n. 022498024.

Titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Tre Venezie, 44/46, codice fiscale n. 04086261007.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica Lifegroup S.p a., sia in viale Tre Venezie, 44/46 Monselice (Palermo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./283 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: KETOPROFENE IBI nelle seguenti forme e confezioni:

30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 024994117;

10 supposte 100 mg, A I.C. n. 024994129;

IM 6 fl. liof. + 6 fiale solv., A.I.C. n. 024994131;

crema all'1% 30 g, A.I C. n. 024994143.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 332/4, Milano, codice fiscale n. 04086261007.

E apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via di Fossignano, 2, Aprilia (Latina).

Limitatamente alla formulazione iniettabile, la produzione dei soli flaconcini di liofilizzato sarà eseguita presso l'officina di produzione della ditta Pharminvest S.p.a., sita in Milano, via Noto, 7, fermo restando che la produzione, il confezionamento ed il controllo delle fiale solvente saranno eseguiti dalla propria officina sita in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./284 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: SUSTENIUM: 10 flaconcini per uso orale con tappo serbatoio, A.I.C. n. 024118059.

Titolare A.I C.: Malesci istituto farmacobiologico S p a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli (Firenze), codice fiscale n 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica dei Laboratorios Menarini S.A., sita in Badalona (Barcellona), Alfonso XII, 587, Spagna, mentre è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre la medesima specialità medicinale presso la propria officina farmaceutica sita in Firenze, via Paisiello, 8/10.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./285 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: VIRUDIN nelle seguenti forme e confezioni:

1 flacone e.v. 250 ml, A.I C. n. 028452011;

1 flacone e.v. 500 ml, A.I.C. n. 028452023.

Titolare A.I.C.: Bracco S p.a, con sede legale e domicilio fiscale in via E. Folli, 50, Milano, codice fiscale n. 08257500150;

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina Neterlands Produktielaboratorium Voor Bloedtransfusierapparatuur en Infusievloeistoffen B.V. (NPBI B.V.) di Emmen-Compascuum (Olanda), mentre il controllo finale della stessa specialità medicinale è effettuato presso l'officina Astra AB Sodertalje (Svezia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n P.P.T./286 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: CALCITONINA ARMOUR nelle seguenti forme e confezioni:

CALCITONINA 50 ARMOUR, 6 siringhe pronte 0,5 ml, A.I.C. n. 23748066,

CALCITONINA 100 ARMOUR, 5 siringhe pronte 1 ml, A.I.C. n. 23748078.

Titolare A.I.C.: Rorer Pharmaceuticals Ltd, Eastbourne (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. G. Winckelmann, 2, Milano, codice fiscale n. 08257500150.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina della Soc. Rhone-Poulenc Rorer Pharma Specialites sita in Maisons-Alfort (Francia) 180 Rue Jean Jaures BP 40.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./287 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: DOLOBID nelle seguenti forme e confezioni: 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 024024061;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited, Hoddesbon (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Merck Sharp & Dohme Limited, Cramlington (Inghilterra).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./288 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: DECADRON nelle seguenti forme e confezioni:

10 compresse 0,5, A.I.C. n. 014729014;

10 compresse 0,75, A.I.C. n. 014729038.

Titolare A I.C.: Merck Sharp & Dohme BV (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Merck Sharp & Dohme Limited, Cramlington (Inghilterra).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./289 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale DECADRON FOSFATO iniettabile nelle seguenti forme e confezioni:

flacone da 1 ml, A.I.C. n. 014729077;

flacone da 2 ml, A.I.C. n. 014729089.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme BV (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale n. 00422760587.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Merck Sharp & Dohme Chibret, Clermont Ferrand, Francia, o presso la Merck Sharp & Dohme, West Point, Pennsylvania (U.S.A.), i controlli sul prodotto finito della stessa specialità medicinale sono effettuati presso la Merck Sharp & Dohme, Chibret, Clermont Ferrand (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./290 del 13 giugno 1996

Specialità medicinale ECODERGIN nelle seguenti forme e confezioni:

polvere dermatologica 1% 30 g, A.I.C. n. 024986034;

crema vaginale 1% 78 g, A.I.C. n. 024986022;

crema dermatologica 1% 30 g, A.I.C. n. 024986010;

6 ovuli vaginali 150 mg, A.I.C. n. 024986046;

15 ovuli vaginali 50 mg, A.I.C. n. 024986059.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Carmignani, 2, codice fiscale n. 00109820506.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina sita in Pisa, via Carmignani, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./291 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale URAPRENE nelle seguenti forme e confezioni:

30 capsule da 30 mg, A.I.C. n. 026562052;

30 capsule da 60 mg, A.I.C. n. 026562076.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ripamonti, 332/4, Milano, codice fiscale n. 02578030153.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'Officina della Byk Nederland B.V., Weerenweg, 29, AG Zwanenburg (Olanda), il confezionamento finale è effettuato anche presso l'officina Byk Gulden Lomberg di Costanza (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./292 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale CEPAN nelle seguenti forme e confezioni:

IM 1 fl 500 mg + 1 f solv. 2 ml, A.I.C. n. 026290015;

IM 1 fl 1 g + 1 f solv. 2 ml, A.I.C. n. 026290027;

IM 1 fl 2 g + 1 f solv. 4 ml, A.I.C. n. 026290039;

IV 1 fl 500 mg + 1 f solv. 10 ml, A.I.C. n. 026290041;

IV 1 fl 1 g + 1 f solv. 10 ml, A.I.C. n. 026290054;

IV 1 fl 2 g + 1 f solv. 20 ml, A.I.C. n. 026290066;

infusione venosa 2 g, A.I.C. n. 026290078.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via F. Sforza Basiglio - Palazzo Volta (Milano), codice fiscale n. 10791880155.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il confezionamento (primario e secondario) della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina della ditta Schering S.p.a., sita in Segrate (Milano), via Schering, 20090.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./293 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: HYPOSTAMINE nelle seguenti forme e confezioni: 30 compresse da 100 mg, A.I.C. n. 023718012.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la propria officina consortile sita in Parma, via S. Leonardo, 96.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./294 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: CALFOLEX nelle seguenti forme e confezioni:

10 compresse 15 mg, A.I.C. n. 028070050;

1 flacone liof. 50 mg, A.I.C. n. 028070047;

6 fiale liof. 15 mg + 6 fiale solv. 1 ml, A.I.C. n. 028070035;

6 fiale liof. 3 mg + 6 fiale solv. 1 ml, A.I.C. n. 028070023.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como), codice fiscale n. 01192270138.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso il proprio stabilimento consortile sito in piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./295 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale TUSSOLVINA nella seguente forma e confezione:

sciroppo 0,1% 200 ml 50, A.I.C. n. 028621023;

gocce 1% 30 ml, A.I.C. n. 028621011.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Tussolvina» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./296 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: BIOZOLENE nella seguente forma e confezione:

7 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027269051;

10 capsule 100 mg, A.I.C. n. 027269075;

flacone E.V. 100 mg/50 ml, A.I.C. n. 027269063;

sospensione 350 mg, A.I.C. n. 027269087.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Biozolene» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./297 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: TRICOXIDIL nella seguente forma e confezione: u. est. sol. 60 ml, A.I.C. n. 026694024.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Tricoxidil» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./298 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: NEURABEN nella seguente forma e confezione: 30 capsule, A.I.C. n. 023585019.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Neuraben» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./299 del 17 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

MONOPINA 14 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027444025;

MONOPINA MITE 28 compresse 5 mg, A.I.C. n. 027444013.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./300 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: LEVICOR nelle seguenti forme e confezioni:

LEVICOR fiale IM IV 5 fiale 1 ml 10 mg, A.I.C. n. 016514010;

LEVICOR OS GTT 15 ml 150 mg, A.I.C. n. 016514022.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./301 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: JALURAN POD nella seguente forma e confezione: 3 fiale liof. 300 U.I. + 3 fiale solv., A.I.C. n. 008519023.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Jaluran Pod» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./302 del 17 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

ISAIRON 40 capsule 300 mg, A.I.C. n. 023584016;

ISAIRON BB OS 24 bustine 150 mg, A.I.C. n. 023584030.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./303 del 17 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

EMAZIAN B12 10 fiale liof. + 10 fiale solv., A.I.C. n. 000079020;

EMAZIAN CORTEX 10 fiale liof. + 10 fiale solv., A.I.C. n. 022079014.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./304 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: DERINASE PLUS nella seguente forma e confezione: 20 confetti gastroresistenti, A.I.C. n. 022413013.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Derinase Plus» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./305 del 17 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

BIONICARD 50 compresse 20 mg, A.I.C. n. 026071023;

BIONICARD RETARD 30 capsule 40 mg, A.I.C. n. 026071035.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto n. P.P.T./306 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: ATRIMYCON nella seguente forma e confezione: 14 cand. vaginali, A.I.C. n. 024745034.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Atrimycon» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 307 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale OSSIAN nella seguente forma e confezione: 20 capsule 500 mg, A.I.C. n. 023080031.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Ossian» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 308 del 17 giugno 1996

Specialità medicinali di seguito elencate nelle seguenti forme e confezioni:

REOMAX IV fiala liof. 50 mg + 1 fiala solv., A.I.C. n. 021033028;

REOMAX 20 compresse 50 mg, A.I.C. n. 021033016.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicati sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 309 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale SOLART nella seguente forma e confezione: 30 capsule 60 mg, A.I.C. n. 026226047.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Solart» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 310 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale TATIG nella seguente forma e confezione: 15 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027754011.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Tatig» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 311 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale TENITRAN nella seguente forma e confezione:

50 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 021164013,

50 compresse 10 mg, A.I.C. n. 021164025.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2, codice fiscale n. 00885470062.

È apportata la seguente modifica: la produzione e i controlli della specialità medicinale «Tenitran» sono effettuati presso la Bioindustria laboratori italiano medicinali S.p.a., sita in via De Ambrosiis, 2, Novi Ligure (Alessandria).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 312 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale DICLOREUM nella seguente forma e confezione:

10 supposte mg 50, A.I.C. n. 024515052,

10 supposte mg 100, A.I.C. n. 024515064,

6 fiale iniett. i.m. mg 75, A.I.C. n. 024515076.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale «Dicloreum» è effettuata unicamente presso l'officina consortile Alfa Wassermann S.p.a., Alfa Biotech S.p.a., Monsanto italiana S.p.a., sita in Alanno Scalo (Pescara) e non più presso l'officina di produzione della Schiapparelli salute S.p.a., sita in corso Belgio, 86, Torino.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T. 313 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale APRENIN nelle seguenti forme e confezioni:

30 capsule da 275 mg, A.I.C. n. 027542012,

30 capsule da 550 mg, A.I.C. n. 027542024,

10 supposte da 275 mg, A.I.C. n. 027542036;

10 supposte da 550 mg, A.I.C. n. 027542048;

gel al 10% da 50 mg, A.I.C. n. 027542051.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale n. 00825120157.

È apportata la seguente modifica:

la produzione della specialità medicinale sopra indicata nella forma farmaceutica capsule è effettuata presso l'officina della società Farma-Co farmaceutici S.p.a., sita in Arese (Milano), via Marconi, 28/9;

la produzione della specialità medicinale sopra indicata nella forma farmaceutica gel è effettuata presso l'officina della società Sofar S.p.a., sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze - Zona industriale, Trezzano Rosa (Milano);

la produzione della specialità medicinale sopra indicata nella forma farmaceutica supposte è effettuata presso l'officina della società Sofar S.p.a., sita in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze - Zona industriale, Trezzano Rosa (Milano) oppure presso l'officina consortile della società Doppel farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza, stradone Farnese, 118.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./314 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: IOSALIDE nelle seguenti forme e confezioni:

12 compresse rivestite 500 mg, A.I.C. n. 024401022;

microsciroppo 60 ml, A.I.C. n. 024401034;

granulare per sospensione orale 30 g, A.I.C. n. 024401061,

6 bustine granulato 1 g, A.I.C. n. 024401073;

8 compresse rivestite 500 mg, A.I.C. n. 024401010.

Titolare A.I.C. Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Garibaldi, 49, Carugate, codice fiscale n. 04754860155

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina in Carugate (Milano), via Garibaldi, 49.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./315 del 17 giugno 1996

Specialità medicinale: BIFILACT nella seguente forma e confezione: 20 capsule 300 mg, A.I.C. n. 028496014.

Titolare A.I.C.: Istituto italiano Fermenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1, codice fiscale n. 00714700150

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento (imbustamento, blisters, astucciamento) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate anche presso l'officina della società Fidia S.p.a., sita in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme (Padova).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./316 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE nelle sacche da ml 2000, A.I.C. n. 031498037/G; ml 4500, A.I.C. n. 031498088/G e ml 5000, A.I.C. n. 031498090/G, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./317 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: SODIO CLORURO 0,9% in contenitori di plastica di piccolo volume di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231

È apportata la seguente modifica: la produzione del farmaco a denominazione comune sodio cloruro 0,9% in contenitori di plastica di piccolo volume di cui alle seguenti A.I.C.:

A.I.C. n. 030775833/G;

A.I.C. n. 030775845/G;

A.I.C. n. 030775934/G;

A.I.C. n. 030775946/G;

A.I.C. n. 031967045/G;

A.I.C. n. 031967058/G,

e effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./318 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: RINGER LATTATO in flaconi da 50 ml, A.I.C. n. 030773016/G; 100 ml, A.I.C. n. 030773028/G; 250 ml, A.I.C. n. 030773030/G; 500 ml, A.I.C. n. 030773042/G e 1000 ml, A.I.C. n. 030773055/G di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./319 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: GLUCOSIO 5% in flaconi da ml 500, A.I.C. n. 030769044/G; ml 1000, A.I.C. n. 030769057/G, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./320 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: GLUCOSIO 10% in flaconi da ml 500, A.I.C. n. 030769095/G; ml 1000, A.I.C. n. 030769107/G, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./321 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONI in sacche di plastica da ml 4500, A.I.C. n. 031500010/G; ml 5000, A.I.C. n. 031500022/G, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./322 del 17 giugno 1996

Farmaco a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI nei contenitori di plastica di piccolo volume di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1996.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), codice fiscale n. 00227080231.

È apportata la seguente modifica: la produzione è effettuata anche presso l'officina della ditta Ipra S.r.l., sita in Assoro (Enna), via Pasquasia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A3893-96A3894

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1909 del 12 dicembre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni di seguito elencate:

L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena;

L. 500.000 da parte della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di Modena,

entrambe a favore della sezione di malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche, quali contributi alla realizzazione del convegno di aggiornamento pneumologico su «asma e ambiente»;

L. 700.000 da parte della sig.ra Zoboli Maria Cristina di Nonantola, a favore del dipartimento di medicina interna per ricerche sull'AIDS.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1896 del 12 dicembre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione per le ricerche in dermatologia e cosmetologia A.R.D.E.C., con sede legale in Modena, la donazione di una centrifuga Haereus Varifuge 20 RS6570, del valore di L. 25.000 000 da destinare alla sezione di dermatologia del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1910 del 15 dicembre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione italiana Spes Nova, con sede legale in Bologna, la donazione di L. 26.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio. post-dottorato per ricerche nell'area «biochimica e biologia molecolare della trasformazione neoplastica».

Con decreto del prefetto di Modena n. 1817 del 22 dicembre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoelencate:

L. 8.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore della cattedra di medicina interna II, di cui è titolare il prof. Bruno Bonati, afferente al dipartimento di medicina interna, quale contributo per il corrente esercizio 1995, a fronte del pagamento del 50% dei corrispettivi mensilli da attribuire alla S.p a Locat di Torino, relativi all'acquisto delle apparecchiature Deltatrac MBM 100 (Datex);

L. 5 000.000 da parte della Wyeth S.p.a. di Aprilia (Latina) a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, cattedra di fisiopatologia della riproduzione umana, quale contributo per le attività di ricerca nel campo della riproduzione umana svolta dal dipartimento;

L. 4.000.000 da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, a favore del dipartimento di economia politica, quale contributo alle spese per le missioni preliminari relative al progetto di ricerca: «cambiamento tecnico, qualità del lavoro e sistemi di regolazione: aspetti sociali ed economici della seconda rivoluzione industriale»;

L. 2.000.000 da parte della Abbott S.p.a. di Campoverde (Latina) a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, cattedra di pediatria, quale contributo per le attività nei settori di allergologia e patologia pediatrica seguite dalla prof.ssa Fiorella Balli;

L. 2.000 000 da parte della Sanofi Winthrop S p a. di Milano, a favore del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, cattedra di pediatria, quale contributo per l'organizzazione del convegno «Primo corso nazionale S I.G E.P.» diretto dalla prof ssa Fiorella Balli;

un personal computer IBM 300 Spacesaver, completo di monitor a colori, mouse e software relativo, del valore commerciale di L. 4.000.000, da parte della Alenia S.p.a. di Roma, a favore della sezione aggregata osservatorio geofisico del dipartimento di scienze dell'ingegneria.

96A3834

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione alla «Fondazione Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri» ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 la «Fondazione Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri» è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare sito in Roma.

96A3858

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.4083.XVJ(913) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Tiger Tail 150 effetti», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4081.XVJ(911) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Paprica 19 effetti», che la ditta Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3733.XVJ(910) del 18 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Candela romana Diablo 7 getti comete e colpi», che la ditta pirotecnica cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nel proprio stabilimento in Castel d'Aiano (Bologna) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A3820

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.5152.XVJ(921) del 18 maggio 1996, i manufatti esplosivi denominati:

«Sistema di difesa subacquea MP 80 carico con HBX3»;

«Sistema di difesa subacquea MP 80 carico con TNT»;

«Booster per sistema di difesa subacquea MP 80»,

che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali intende produrre presso il proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero O.N.U. 0137, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5248.XVJ(922) del 18 maggio 1996, i manufatti esplosivi denominati:

«Sistema di difesa subacquea Manta carico con HBX3»;

«Sistema di difesa subacquea Manta carico con TNT»;

«Booster primario per sistema di difesa subacquea Manta»;

«Booster secondario per sistema di difesa subacquea Manta»,

che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali intende produrre presso il proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero O.N.U. 0137, 1.1D.

96A3821

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto del consorzio «Punto Frutta - Associazione di produttori - Soc. coop. a r.l.», in Aprilia

Con decreto ministeriale del 24 maggio 1996. è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato in data 15 giugno 1995 dal «Consorzio ortofrutticolo del Lazio Soc. coop. a r.l », associazione di produttori iscritta al n. 156 dell'albo nazionale, con sede in Aprilia (Latina), frazione Campoverde, via Pontina km 53,30.

Con l'adozione del nuovo statuto, il predetto consorzio assume la denominazione di «Punto Frutta - Associazione di produttori - Soc. coop. a r l ».

96A3918

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Paternopoli S.c.r.l., in Paternopoli.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1996, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Paternopoli S.c.r.l., con sede in Paternopoli (Avellino), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

96A3919

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 giugno 1996

Dollaro USA	1541,50
ECU	1904,99
Marco tedesco	1005,68
Franco francese	296,61
Lira sterlina	2371,91
Fiorino olandese	897,37
Franco belga	48,871
Peseta spagnola	11,957
Corona danese	261,20
Lira irlandese	2438,81
Dracma greca	6,359
Escudo portoghese	9,794
Dollaro canadese	1130,21
Yen giapponese	14,140
Franco svizzero	1219,16
Scellino austriaco	142,89
Corona norvegese	235,25
Corona svedese	231,70
Marco finlandese	331,29
Dollaro australiano	1217,32

96A4012

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 giugno 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno) — posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 4 giugno 1996 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Roberto Landi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A3925

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 giugno 1996, ha nominato i signori dott. Gino Berretta e rag. Calogero Cannarozzo commissari straordinari ed i signori dott. Giuseppe Desiderio, dott. Luigi Gaspari e dott. Roberto Landi componenti il comitato di sorveglianza del Credito commerciale Tirreno - Società per azioni, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 4 giugno 1996.

96A3926

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Valle Liri (S. Apollinare, provincia di Frosinone) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sant'Apollinare, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 31 maggio 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Valle Liri (S. Apollinare, provincia di Frosinone) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Sant'Apollinare (Frosinone) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 30 maggio 1996 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — la dott.ssa Isabella Nuccitelli è stata nominata presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A3927

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Valle Liri (S. Apollinare, provincia di Frosinone) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sant'Apollinare.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 30 maggio 1996, ha nominato l'avv. Alessandro Leproux commissario liquidatore e i signori dott. Maurizio Ganelli, Vincenzo Giuseppe Lo Monaco e dott.ssa Isabella Nuccitelli componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Valle Liri (S. Apollinare, provincia di Frosinone) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Sant'Apollinare (Frosinone), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 30 maggio 1996.

96A3928

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione e modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società: Banca San Paolo di Brescia S.p.a. e Sirti S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96005677 del 12 giugno 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alla società Banca San Paolo di Brescia S.p.a., ammessa alla negoziazione presso la Borsa valori a decorrere dal 14 maggio 1996, e alla società Sirti S.p.a. a seguito della modifica della percentuale vincolata nel patto di sindacato rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca San Paolo di Brescia S.p.a. (*)	49,25%	—
Sirti S.p.a. (**)	52% Stet S.p.a.	53% Stet S.p.a. (allegato *C*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di controllo detenuta da un unico azionista tramite accordo parasociale

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 181 del 3 agosto 1992

96A3929

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con deliberazione n. 362 del 13 maggio 1996 ha nominato il segretario generale dott. Fabrizio Autieri conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993 in sostituzione della dott.ssa Ida Guadagno.

96A3930

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROVIGO

Nomina del conservatore e del vice conservatore del registro delle imprese

Con recente provvedimento la giunta camerale ha nominato il dott. proc. Bartolomeo Santoro, segretario generale dell'ente ed il dott. Bruno Baldazzi, vice segretario generale, rispettivamente conservatore e vice conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo.

96A3931

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto della Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma concernente: «Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «Facoltà di lettere e filosofia», dove è scritto: «settore scientifico-disciplinare Q05A - *teoria e tecniche delle comunicazioni di massa*», leggasi: «settore scientifico-disciplinare Q05A - *sociologia generale*».

96A3960

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 29 maggio 1996, F.L. n. 17/96, concernente: «Attestazione relativa all'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1996).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 14, prima colonna, al quarto comma della premessa, dove è scritto: «... unitamente alla presentazione del certificato del bilancio di previsione *1992* ed a quello del conto consuntivo *1990*, ...», leggasi: «... unitamente alla presentazione del certificato del bilancio di previsione *1993* ed a quello del conto consuntivo *1991*, ...».

96A3932

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla situazione al 31 marzo 1996 della Banca d'Italia
(Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 6 giugno 1996)

Nella situazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'attivo, a pag. 52, in corrispondenza della colonna «totale» con la voce «ORO», dove è scritto: «*28.681.3124.954.843*», leggasi: «*28.681.314.954.843*».

96A3961

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Oriando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 7 0 9 6 *

L. 1.400